



TRIBUNALE di FIRENZE
Ufficio Misure di Prevenzione

**Linee Guida/Orientamenti per la esecuzione del sequestro di prevenzione
e per la gestione dei beni.**

Questo Tribunale ha pubblicato qualche tempo fa delle proprie Direttive generali per gli Amministratori Giudiziari in materia di misure di prevenzione, dettate al fine di esplicitare orientamenti interpretativi e prassi, oltre che per favorire l'uniformità dei comportamenti in una materia complessa ed in continua evoluzione. Ciò anche in considerazione dell'assetto organizzativo recente del Tribunale di Firenze (distrettuale a seguito della L. 17.10.2017 n.161) e conseguente mancanza di una tradizione di esperienza e di elaborazione consolidate su cui basarsi.

Le odierne Linee Guida/Orientamenti assorbono quelle Direttive e ne costituiscono un completamento assai più ampio per offrire un riferimento operativo concreto, sebbene non certamente esaustivo e fermo restando che ogni fattispecie può presentare aspetti singolari e specifici. Come esplicita già il titolo, il presente documento, che pure detta delle Linee Guida consigliate, ha infine assunto su molti temi il carattere non cogente di Orientamenti aperti alla riflessione e al confronto, apparso più consono ad una fase ancora suscettibile di sviluppi ulteriori, anche giurisprudenziali.

Il documento è stato elaborato sulla base di interpretazioni normative e di una ricognizione di prassi (pur necessariamente incompleta e riscontrandone peraltro la non uniformità su vari temi) con il contributo informale ma essenziale di alcuni amministratori giudiziari, i quali hanno messo a disposizione la loro esperienza sul campo in diverse realtà e ai quali va un particolare ringraziamento.

INDICE

FIGURA E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO	p. 2
INCARICO E ADEMPIMENTI: MODALITA' OPERATIVE	p. 3
LA GESTIONE – QUESTIONI GENERALI	p. 6
1)- Responsabilità nella gestione	p. 6
2)- Partecipazioni sociali – Imprenditore individuale	p. 8
3)- L'assetto societario e l'organo amministrativo	p. 9
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO	p. 12
1)- Le modalità di esecuzione e la immissione nel possesso dei beni	p. 12
2)- Beni mobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e beni immobili	p. 16
3)- Partecipazioni sociali (azioni e quote) e aziende	p. 18
GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI	p. 20
1)- I rapporti pendenti	p. 20
2)- Beni mobili e beni mobili registrati-Principio generale di gestione utile	p. 21
3)- Beni immobili	p. 22
4)- Gestione di società/aziende	p. 25
5)- Gestione di aziende – Esercizio provvisorio	p. 30
6)- Art. 50 CAM e regime fiscale – Cenni	p. 32
7)- FUG e conti bancari	p. 34
8)- Gestione e Situazione patrimoniale	p. 40
9)- Gestione dei beni e disciplina delle spese	p. 45



FIGURA E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

In premessa giova ricordare alcuni punti che inquadrano la figura e l'attività dell'Amministratore Giudiziario e che rappresentano un riferimento per dirimere incertezze interpretative; con avvertenza tuttavia che ne vengono coinvolte questioni talora delicate e controverse. Per questo su alcuni temi, anziché indicare linee di condotta, si sono preferite considerazioni argomentative e riflessioni aperte al contributo degli stessi Amministratori Giudiziari che vorranno segnalare a questo Ufficio problemi, prassi e casi pratici, in funzione di un monitoraggio e raccolta tale da consentire futuri miglioramenti delle odierne Linee Guida/Orientamenti.

Dunque:

-L'Amm. Giud., ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia - CAM), riveste la qualifica di "pubblico ufficiale" e "deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio".

Si afferma che anche "il coadiutore giudiziario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria è pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice e unitamente all'amministratore giudiziario, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura" (Cass., Sez.VI, n.33724/2010).

-L'Amm. Giud. "ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati", sotto di direzione del Giudice Delegato, "al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi" (art.35 comma 5).

-L'Amm. Giud. svolge un "ufficio di diritto pubblico", per modo che, "ove l'oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica, l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica" (Cass., Sez.II, n.8488/2019; Cass., Sez.V, n.24663/2018). Quindi, non si ha automatica caducazione e sostituzione dell'organo amministrativo (privatistico) della società.

Inoltre, in caso di sequestro di partecipazioni sociali "l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio" (art. 41 comma 6). Quindi non diventa egli stesso socio.

Tali affermazioni di carattere generale devono ritenersi valere sia per le società di capitali sia per le società di persone.

Analogamente, nel sequestro di azienda facente capo ad un imprenditore individuale l'Amm. Giud. esercita i poteri che spettano al soggetto titolare della impresa individuale, ma non diventa imprenditore/titolare della stessa.

Da quanto sopra deriva:

-che la figura dell'Amm. Giud. si inquadra con riferimento concettuale alla figura del Custode giudiziario, che si specifica nelle figure ad es. del Curatore dell'eredità



giacente o del Curatore fallimentare. In tal senso, giova richiamare la giurisprudenza: Cass. pen., Sez.II, n.8488/2019; Cass. pen., Sez.V, n.24663/2018; Cass., Sez.I civ., 14.9.1991 n. 9605; Cass., Sez.I civ., 14.1.1993 n. 404; Cons. di Stato, Sez.IV, 4.12.2017 n. 5668;

-che l'Amm. Giud. dunque, gestisce un patrimonio separato;

-che l'attività dell'Amm. Giud. è però assai diversa da quella del Curatore fallimentare, in quanto non si tratta di attività liquidatoria né di mera custodia, bensì di attività funzionale alla destinazione utile del bene all'esito della procedura. Si tratta cioè di una gestione "per conto di chi spetta" (l'Erario in caso di confisca definitiva o il soggetto se del caso avente diritto alla restituzione) e quindi di una gestione dinamica dei beni.

Ciò che implica, quando si tratta di società e/o aziende, un approccio imprenditoriale, se del caso (anche tenuto conto delle caratteristiche e della dimensione aziendale) con l'ausilio di figure esperte e manageriali, anche organizzando un proprio "ufficio di coadiuvazione" (art.35 comma 4), ovvero valutando, ricorrendone i presupposti del CAM (cfr. art. 41 comma 2-bis e 2-ter) di esternalizzare la gestione (affitto o comodato) onde conservare il valore aziendale.

La previsione che l'Amm. Giud. svolge i propri compiti "sotto la direzione del giudice delegato" (art. 35 comma 5) evidenzia la necessità di una interazione costante ed il carattere fiduciario del rapporto che si connette al conferimento dell'incarico.

Il rapporto fiduciario deve combinarsi con la nomina "secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi" (art. 35 comma 2). Si possono allora prefigurare, per allargare la platea dei destinatari e promuovere una crescita professionale più diffusa, incarichi collegiali (con facoltà di operare congiuntamente e disgiuntamente; cfr. art. 35 comma 1) e/o forme di affiancamento a un Amm. Giud. già esperto in procedure complesse di professionisti di prima nomina o meno esperti (come già sperimentato ad es. presso il Trib. Roma e il Trib. Milano, anche per fasce di esperienza/complessità della procedura).

INCARICO E ADEMPIMENTI: MODALITA' OPERATIVE

L'Amm. Giud. al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione di nomina, deposita in Cancelleria dichiarazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 35.1 CAM come introdotto da D.Lgs. n.54/2018.

In attesa della realizzazione del sistema informatico previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs. n.54/2018 per il deposito della dichiarazione con modalità telematica, possono richiedersi due distinte dichiarazioni: la prima contenente la sussistenza o meno di cause di incompatibilità; la seconda contenente le altre informazioni, dotate anche di profili di riservatezza, previste dal nuovo art. 35.2 e finalizzate al potere di vigilanza del Presidente della Corte di Appello. Le dichiarazioni saranno inserite rispettivamente nel fascicolo di cognizione ed in un apposito registro riservato conservato dalla Cancelleria.



Il Coadiutore nominato dall'Amm. Giud. deve redigere la dichiarazione di incompatibilità nei tempi e con le modalità previste dall'art. 35.1 comma 3 come introdotto dal D.Lgs. n.54/2018.

All'atto della nomina l'Amm. Giud. comunica al Tribunale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 ult. parte, come modif. da L. n.161/2017, se e quali incarichi analoghi abbia in corso, anche presso altra Autorità Giudiziaria o ANBSC.

La norma prevede il limite degli "incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre", esclusi gli incarichi quale Coadiutore.

Si ritiene che ne siano esclusi altresì gli incarichi relativi a misure patrimoniali non ablativo di cui agli artt. 34 e 34-bis.

Il limite normativo degli incarichi aziendali in corso è prevalentemente inteso come riferito a livello nazionale. Secondo altro orientamento il limite va inteso invece come riferito al "distretto" di competenza. Quest'ultimo orientamento risponde, più pragmaticamente, alla esigenza di non penalizzare le procedure complesse richiedenti amministratori esperti e tiene conto di una platea ancora non amplissima di iscritti all'apposito Albo "aziendale". Ove anche si assuma il limite normativo come vigente a livello nazionale, può ritenersi almeno che vi si possa derogare per procedure diverse ma connesse e tali da richiedere una gestione con impostazione unitaria (ad es. procedure distinte in cui sono sequestrate partecipazioni sociali della medesima società). D'altra parte, la mancanza del D.M. sui criteri di nomina pur previsto dallo stesso art. 35 comma 2 può far ritenere quel limite non ancora cogente.

Gli atti relativi alla gestione dei beni sono conservati in apposito fascicolo (fascicolo della gestione) che resta in carico all'Ufficio per il tempo e le incombenze connesse. Esso è distinto dal fascicolo della cognizione, contenente gli atti propri del procedimento.

Il fascicolo della gestione non è ostensibile alle parti, salvo specifici atti previsti dalle norme (ad es. art. 36 comma 4) o su disposizione/autorizzazione del Giudice. Pertanto, l'Amm. Giud. deve conservare doverosa riservatezza in merito.

L'Amm. Giud. deve opportunamente indicare se un proprio atto rivolto al Giudice sia una Relazione quale tipizzata dalla legge ovvero una mera Informativa (atti non richiedenti provvedimento dell'Ufficio); una Istanza o Istanza con Informativa (richiedente provvedimento dell'Ufficio); una Nota Riservata (contenente informazioni suscettibili di approfondimenti investigativi, di estensione di sequestro, di notizie di reato o comunque di trasmissione atti alla Procura).

Ciascun atto deve essere intestato con espressa intitolazione (Relazione ex art...., Informativa, Istanza, Nota Riservata) e numerazione progressiva per ciascuna tipologia. Ciò al fine di una ordinata conservazione nel fascicolo della gestione ed al fine di consentire un immediato riscontro della prevista periodicità di redazione delle Relazioni.



Le Relazioni o Informative, Istanze e Note riservate sono depositate dall'Amm. Giud. in Cancelleria, salvo i casi previamente autorizzati di trasmissione esclusivamente da PEC alla PEC della Cancelleria.

L'invio degli atti alla PEC della Cancelleria è comunque opportuno, ma vale soltanto come copia di cortesia per il Giudice (e per evitare copie cartacee voluminose).

L'Amm. Giud. deve redigere nei termini previsti la relazione particolareggiata dei beni sequestrati prevista dall'art. 36, premettendo una breve introduzione sulle operazioni di immissione in possesso e seguendo poi puntualmente i contenuti come indicati al comma 1.

Quanto previsto dal comma 1 lett. b) ("il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso") sarà oggetto di un capitolo autonomo e distinto della relazione, in quanto soltanto del contenuto di cui alla lett. b) le parti possono prendere visione ed estrarre copia, anche ai fini di eventuali contestazioni, come previsto dall'art. 36 comma 4.

Il predetto capitolo sarà riprodotto dall'Amm. Giud. anche in un fascicoletto separato, che sarà inserito nel fascicolo della cognizione e di cui la Cancelleria darà avviso di deposito alle parti.

Il riferimento della norma alla stima compiuta "dall'amministratore stesso" non contempla il ricorso a stimatori esterni: per gli immobili potranno utilizzarsi i valori OMI, dati catastali o altri indicatori di mercato (ove possibile, la stima sarà riferita ai beni come indicati nelle distinte particelle catastali, ai fini del corretto inserimento nel sistema informatico SIPPI); per le aziende è opportuno un metodo che tenga conto anche delle passività (oltre ad indicazioni descrittive, riportanti anche i ricavi, gli utili ed il numero degli addetti). Il Giudice Delegato autorizzerà la nomina di uno stimatore esterno soltanto in caso di comprovata necessità.

La prima relazione dell'Amm. Giud. è inviata alla ANBSC a cura della Cancelleria. Le successive relazioni periodiche sono trasmesse dall'Amm. Giud., ai sensi dell'art. 36 comma 3, anche alla ANBSC, ai fini dell'attività di ausilio e di supporto all'Autorità Giudiziaria che compete alla stessa ANBSC, ai sensi dell'art. 38 comma 1.

L'Amm. Giud. deve inviare alla PEC della Cancelleria la prova della avvenuta trasmissione alla ANBSC, al fine di consentirne all'Ufficio la eventuale esibizione in sede di ispezione ministeriale.

Agli stessi fini di cui all'art. 38 comma 1, l'Amm. Giud. trasmette all'ANBSC anche i provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione o comunque rilevanti e autorizzati.

L'Amm. Giudiziario è tenuto a rendere il conto della gestione (rendiconto), anche in caso di cessazione dall'incarico prima dell'esito della procedura.



Il rendiconto, redatto ai sensi dell'art. 43, deve essere presentato “dopo il provvedimento di confisca di secondo grado” (art. 38 comma 4).

Si ritiene (pur riscontrandosi in merito prassi non uniformi) che il duplice rendiconto testualmente previsto dall'art. 43 comma 1 derivi da una impropria formulazione normativa, correlata al regime di presa in carico della gestione da parte della ANBSC, che in precedenza era previsto avvenisse dopo il decreto di confisca di primo grado ed ora invece “dal decreto di confisca della corte di appello”, ai sensi dell'art.44.

Unitamente al rendiconto l'Amm. Giud. deve depositare la richiesta di liquidazione del compenso. Il Tribunale provvederà quindi, con decreto, alla “determinazione dell'ammontare del compenso” (art. 42 comma 4), a cui seguirà il decreto del Tribunale di “liquidazione” in sede di approvazione del conto da parte del G.D.

Tale scansione procedimentale si ricava dalla lettura congiunta dell'art. 38 comma 4, sostituito dalla L. n.161/2017, e dell'art. 42, non modificato dalla L. n.161/2017 e che perciò sconta una discrasia al comma 5 nella parte in cui prevede la liquidazione del compenso prima del rendiconto.

LA GESTIONE – QUESTIONI GENERALI

1)- Responsabilità nella gestione

L'art. 35-bis comma 1 CAM stabilisce che “fatti salvi i casi di dolo o colpa grave”, l'Amm. Giud., il Coadiutore e l'amministratore nominato ex art. 41 comma 6 “sono esenti da responsabilità civile” per gli atti di gestione compiuti “nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro”.

Vi è dunque una generale esenzione da responsabilità civile.

Sebbene la norma parli soltanto del periodo di efficacia del sequestro, deve ritenersi intesa per la intera gestione durante la misura ablatoria, apparendo irragionevole ripristinare la responsabilità civile quando sia intervenuto il decreto di confisca del Tribunale e la gestione prosegua.

L'art. 35-bis comma 2 stabilisce poi una moratoria per le violazioni amministrative (dalla data del sequestro fino alla approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale di cui all'art. 41 comma 1 lett. c), all'esito della quale vigono le ordinarie regole in materia di responsabilità.

Il comma 2 parla soltanto dell'Amm. Giud., ma per congruenza di *ratio* normativa deve ritenersi che ciò valga anche per le altre due figure sopra menzionate.

Non è prevista la esenzione da responsabilità penale.

In relazione ad essa peraltro, valgono gli ordinari principi in ordine all'elemento soggettivo del reato, per modo che lo svolgimento della funzione mediante atti diligenti ed appropriati ben difficilmente può far incorrere in responsabilità penale.



La questione si presenta comunque delicata, poiché l'Amm. Giud. può trovarsi in situazioni di potenziale illecito penale, quando è immesso nel possesso dell'azienda ed eredita lo stato anteatto, eventualmente caratterizzato da condotte collaterali illecite. Tanto più ove si consideri che per configurare i reati contravvenzionali (frequentissimi ad es. in tema di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro ecc., per i quali spesso le norme evocano l'esercizio di fatto di poteri direttivi e posizioni di garanzia relative ai soggetti tutelati) è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa. Tuttavia, detto in estrema sintesi, una situazione di illiceità pregressa non può riflettersi in una responsabilità penale istantanea dell'Amm. Giud.

Per questa ragione nelle fasi iniziali del sequestro occorrono azioni prudenti e tempestive, anzitutto sul versante della ricognizione delle criticità e delle determinazioni conseguenti.

In questa ottica, sono cruciali la fase della esecuzione del sequestro, nonché il periodo dei trenta giorni per le determinazioni sulla sospensione o prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa (art. 41 comma 1-quinquies).

Anzi, la motivata richiesta al G.D. di autorizzazione alla sospensione o prosecuzione dovrebbe avvenire nei tempi più rapidi, sulla base dei dati raccolti fin dal primo accesso, poiché ad una immediata ricognizione attenta e completa della realtà fattuale (anche mediante l'ausilio di appositi coadiutori tecnici limitatamente alle operazioni di immissione – *cfr. infra*) è difficile che sfuggano le criticità, nella pratica spesso addirittura palesi, mentre ogni addebito per eventuali criticità inizialmente occulte potrà essere ragionevolmente scongiurato da diligenti ulteriori approfondimenti che le facciano emergere.

Può soccorrere allora la moratoria di cui all'art. 35-bis comma 2. Essa consente altresì di procedere a sanatorie, attuabili in stato di sospensione dell'attività aziendale ovvero di prosecuzione in regime di autorizzato esercizio provvisorio.

Giova, al contempo, la definizione chiara e ripartita dei compiti e poteri dell'Amm. Giud., del Coadiutore e dell'eventuale amministratore/legale rappresentante nominato ex art. 41 comma 6.

La diligenza gestoria con modalità di azione chiare e trasparenti mette dunque ragionevolmente al riparo dalla responsabilità penale e in definitiva da ogni tipo di responsabilità, sebbene non possa impedire la proposizione di denunce o atti talora strumentali.

Il CAM appronta varie norme ispirate alla chiarezza e trasparenza della gestione, non soltanto attraverso i meccanismi autorizzatori, ma anche con la previsione di molteplici adempimenti.



Tra questi, si ricorda l'art. 37 comma 1, il quale dispone che l'Amm. Giud. "tiene un registro preventivamente vidimato" dal G.D., sul quale "annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione".

La vidimazione del Registro, mutuata da quella dei fallimenti, può avvenire con la sigla del G.D. sui fogli in bianco, previamente intestati con gli estremi del sequestro e numerazione progressiva.

Pur mancando ancora le norme di attuazione per la tenuta del Registro, si intende che esso serva a fornire al G.D. un resoconto delle operazioni redatto in modo agevolmente fruibile.

Si segnala una prassi virtuosa che adotta il Registro seguendo una metodologia di rendicontazione impostata sulla verbalizzazione delle operazioni compiute quotidianamente ("sistema dei verbali") e caratterizzata dalla predisposizione giorno per giorno di un verbale delle operazioni compiute dall'Amm. Giud.

Il primo utilizzo del Registro avviene con la redazione del verbale di inventario o con la trascrizione di quello eseguito dalla P.G. In seguito, nel Registro sono verbalizzate, in forma libera e sintetica, tutte le principali attività svolte durante i vari accessi e sopralluoghi nel corso della procedura. Ogni verbale contiene gli estremi della procedura di riferimento, il luogo delle operazioni, l'orario di inizio e fine, l'indicazione dei soggetti presenti, che lo sottoscrivono e ai quali è rilasciata copia. Al verbale sono allegati i documenti visionati, per migliore comprensione di quanto verbalizzato; nel caso di assemblea di società, è sufficiente l'allegazione del relativo verbale. Il Registro viene poi digitalizzato in .pdf per consentirne l'agile trasmissione. Il "sistema dei verbali" dunque, oltre ad assolvere a una funzione informativa, è utile anche per misurare l'entità dell'impegno professionale prestato.

Il "sistema dei verbali" di cui alla prassi suindicata può di fatto coincidere col Registro delle operazioni previsto dall'art. 37 comma 1, fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi di questo.

Pur condividendo il "sistema dei verbali", altra prassi preferisce invece tenere distinto il Registro: il registro dovrebbe rappresentare un agile elenco descrittivo delle operazioni compiute sinteticamente; il verbale, da redigere in casi limitati, dovrebbe rappresentare invece un'attività dove occorre anche la presenza di terzi per fatti rilevanti.

2)- Partecipazioni sociali – Imprenditore individuale

L'art 41 comma 6 CAM statuisce che "nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata".



Ciò implica, come detto in premessa, che l'Amm. Giud. non diventa egli stesso socio in luogo dei soci originari, ma esercita i poteri di socio in base alla entità delle partecipazioni sociali sequestrate.

I soci le cui partecipazioni sociali sono sequestrate, dunque, restano alla stregua di soci quiescenti (sospesi dall'esercizio dei poteri).

Ciò ovviamente vale anche nel sequestro totalitario di partecipazioni sociali che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 CAM, si estende di diritto a tutti i beni organizzati in azienda.

Con la ulteriore conseguenza che, per le società di persone, dovrebbe ritenersi superata ogni discussione sul loro scioglimento per venir meno della pluralità dei soci ed altre questioni contigue.

Analogamente, nel caso di sequestro di azienda facente capo ad imprenditore individuale, costui resta alla stregua di un fallito temporaneo.

Si ritiene che queste considerazioni, sebbene talora messe in discussione da applicazioni pratiche che appaiono anomale o addirittura abnormi (intimazioni in proprio all'Amm. Giud.; iscrizioni personali alla Centrale rischi; segnalazione del titolare effettivo del rapporto per l'antiriciclaggio laddove le Banche segnalano l'Amm. Giud., ecc.), derivino dal sistema normativo ed in base a quanto richiamato in premessa. L'idea che l'Amm. Giud. in proprio sia chiamato a rispondere, direttamente nei confronti dei terzi, di obbligazioni sorte nell'esercizio del suo pubblico ufficio appare *extra ordinem*. Tutt'altra cosa è ovviamente la eventuale responsabilità in via di rivalsa per condotte negligenti o illecite.

Laddove si verificano situazioni anomale o abnormi, l'Amm. Giud. le segnalerà al G.D. per ogni eventuale iniziativa (ad es. nel caso in cui un Istituto bancario attui condotte improprie o frapponga ostacoli ingiustificati alla normale operatività potrà essere richiesta al G.D. l'immediata sostituzione dello stesso con trasferimento dei fondi).

Si ritiene quindi che l'Amm. Giud. non possa assumere la responsabilità illimitata del socio amministratore di società di persone o dell'imprenditore individuale. Altrimenti e paradossalmente si potrebbe ipotizzarne l'estensione all'Autorità Giudiziaria che ha nominato l'Amm. Giud. quale suo ausiliario.

L'Amm. Giud. opera alla stregua del Curatore fallimentare e gestisce un patrimonio separato.

3)- L'assetto societario e l'organo amministrativo

Il sequestro delle partecipazioni sociali e dell'azienda non determina la revoca o decadenza dell'organo amministrativo della società.

Gli amministratori della società titolare dell'azienda sequestrata restano sospesi dalle funzioni ed il potere di gestione dell'azienda compete all'Amm. Giud.,



determinandosi una situazione analoga a quella del Curatore nel fallimento. L'Amm. Giud. assume poteri gestori, ma non diventa legale rappresentante della società.

L'art. 41 comma 6, dopo avere statuito che l'Amm. Giud. esercita i poteri spettanti al socio, prosegue disponendo che “provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori...”.

La dicitura “ove necessario” esclude automatismi e suggerisce una valutazione che non è soltanto di opportunità organizzativa e gestionale, ma può essere anche di sostenibilità economica in prospettiva di permanenza o meno sul mercato. Invero, in assenza di prospettive di prosecuzione dell'attività la sostituzione dell'amministratore può non dimostrarsi decisione congrua, dovendosi altresì considerare che il relativo compenso è a carico della società e non si riversa sulla procedura o sull'Erario (cfr. *infra*).

Nel caso di sequestro di partecipazioni sociali minoritarie l'esercizio dei poteri “nei limiti della quota sequestrata” (art. 41 comma 6) implica l'esercizio dei connessi poteri amministrativi e di controllo, ma non consente di ritenere poteri rafforzati in tema di nomina del nuovo amministratore o altro. Ne è indiretta conferma l'art. 41 comma 1-septies, che, nel caso di sequestro che non assicuri le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c., riguardante le società controllate e collegate, si limita a stabilire che “il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario”. Invero, l'idea di un rafforzamento dei poteri di minoranza prevaricherebbe irragionevolmente i diritti del terzo estraneo, sovvertendo l'ordinaria disciplina civilistica.

Nel caso di sequestro di partecipazioni sociali maggioritarie (non totalitarie) l'ingerenza nell'amministrazione è invece correlativamente più incisiva, potendovisi peraltro accompagnare anche il sequestro dell'azienda ove ne ricorrano i presupposti. Ne è indiretta conferma l'art. 41 comma 1-ter nella parte in cui detta disposizioni per il caso di sequestro di partecipazioni sociali che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c.

L'art. 41 comma 6 consente dunque di nominare amministratore/legale rappresentante *pro tempore* lo stesso Amm. Giud. o un Coadiutore oppure un soggetto terzo estraneo (purché dotato di adeguate competenze tecniche per l'espletamento di detto incarico), senza distinguere tra società di capitali e società di persone.

La norma bene si attaglia alle società di capitali. E le riflessioni teoriche al riguardo per lo più presuppongono appunto questa realtà preponderante, senza misurarsi sulla realtà delle società di persone, di fatto non poco diffusa.

Ritenere la norma applicabile anche alle società di persone, in virtù del fatto che la norma stessa non opera alcuna distinzione, significa una assoluta novità rispetto al diritto civile-societario (si ritiene che nelle società di persone non possa nominarsi un amministratore giudiziario anche in caso di revoca giudiziale per giusta causa dell'accomandatario o del socio-amministratore di s.n.c.; né si ritiene applicabile alle società di persone l'art. 2409 c.c.).



Peraltro, la specialità dell'art. 41 comma 6 non sarebbe estranea alla logica del CAM, contenente altre norme speciali in tema di società/aziende, tra cui segnatamente l'art. 20 comma 1 nella parte in cui dispone che il sequestro totalitario di partecipazioni sociali si estenda automaticamente a tutti i beni costituiti in azienda.

Altrimenti, il coordinamento con le norme civili-societarie richiede interpretazioni ardue (e comunque speciali e derogatorie): -per le s.a.s., in luogo dell'accomandatario sequestrato si potrebbe fare ricorso ad una reinterpretazione dell'art.2323 c.c. nominando un amministratore provvisorio (terzo estraneo) per l'ordinaria amministrazione, senza però il limite semestrale; -per le s.n.c., dove tutti normalmente sono soci-amministratori, si dovrebbe prospettare un regime analogo a quello per le s.a.s. come sopra delineato (derogatorio alla ritenuta inapplicabilità alle s.n.c. dell'art.2323 c.c.).

In ogni caso, in conseguenza di quanto già argomentato e non potendosi discriminare l'ipotesi in cui l'amministrazione di società personale sia assunta dallo stesso Amm. Giud. o da un Coadiutore rispetto all'ipotesi di assunzione da parte di terzo estraneo (nessuno di costoro diventa socio-amministratore), si deve ritenere la non assunzione di responsabilità illimitata.

Problematico resta, nelle società di persone, il caso di più amministratori di cui solo uno o solo alcuni di essi abbiano la relativa quota sottoposta a sequestro. Ove si ritenga l'art. 41 comma 6 CAM derogatorio in via generale al regime societario-civilistico, dovrebbe affermarsi anche in questo caso la prevalenza del principio maggioritario, salva l'ipotesi di quote paritarie, destinate, in mancanza di accordo almeno su una amministrazione congiuntiva, a causare la impossibilità di funzionamento con conseguente scioglimento della società ex art. 2272 n.2) c.c.

Nel caso di sequestro di una partecipazione sociale in proprietà indivisa vale l'art. 40 comma 5 che, con riferimento generale ai "beni in comunione indivisa", prevede che l'Amm. Giud., previa autorizzazione del G.D., possa chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione, senza peraltro precludere una nomina consensuale.

Così come il sequestro non fa decadere automaticamente gli organi amministrativi, salvo apposita delibera assembleare in merito, altrettanto può ritenersi, ove esistenti, per gli organi di controllo (collegio sindacale o revisore unico).

Se dunque il sequestro non incide sull'organizzazione corporativistica della società, si può affermare quale corollario (cfr. art. 41 comma 4) che l'organo di controllo continui ad operare e, qualora non costituito ma divenuto obbligatorio per legge, debba essere nominato, fermo restando che non potrà essere considerato organo della procedura ma organo sociale. Ove invece si ritenga l'art. 56 comma 1, che disciplina i rapporti pendenti, norma derogatoria alle norme civilistiche anche societarie, allora si può ritenere che l'organo di controllo prosegua in regime di prosecuzione provvisoria dell'attività



d'impresa, ove richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 1-quinquies, fino alle determinazioni dell'Amm. Giud. sull'eventuale subentro nel relativo rapporto.

Lo stesso ragionamento vale laddove esista un organismo di vigilanza.

In proposito, le opinioni e le prassi non sono univoche. La considerazione che l'Amm. Giud. debba comunque improntare la propria azione ad una (ri)legalizzazione dell'attività sociale e dell'impresa pare orientare verso la prima suddetta interpretazione, in modo che all'esito della procedura sia consegnata "a chi spetta" una società/azienda dotata di modelli organizzativi appropriati.

Si segnala che la Circ. ANBSC n.1/2020 DGA, contenente direttive ai Coadiutori e ai legali rappresentanti di società in merito ai bilanci delle società (su cui cfr. *infra*), richiama espressamente gli "obblighi sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al nuovo art. 2477 del cod. civ. (come modificato dall'art. 379 D. Lgs. n. 14/2019)".

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

L'esecuzione del sequestro è una attività fondamentale non soltanto per la legittimità e correttezza degli adempimenti in quanto tali, ma anche per impostare in modo corretto e proficuo la gestione dei beni.

1)- Le modalità di esecuzione e la immissione nel possesso dei beni.

1.1.)- L'art. 21 comma 1 CAM prevede che il sequestro sia eseguito con le modalità previste dall'art. 104 disp. att. c.p.p. e che "la polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario".

Il Tribunale di Firenze e la Procura della Repubblica di Firenze hanno sottoscritto in data 18.12.2019 un Protocollo in virtù del quale si è convenuto che "l'esecuzione del sequestro di prevenzione e della eventuale successiva confisca, in presenza di beni presenti in territorio estero, siano sempre curate dall'ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale, anche in presenza di proposte inoltrate dal Direttore della DIA o dal Questore. Allo stesso modo si procederà comunque nel caso di espressa richiesta del Procuratore Distrettuale. Negli altri casi il Tribunale provvederà all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca con delega diretta all'organo individuato dallo stesso Tribunale, con eventuale facoltà di subdelega".

L'art.51-bis CAM (inserito dal D.L. n.113/2018 conv. in L. n.132/2018) prevede che "il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, (...) nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, (...)".



Il sequestro di prevenzione richiede, per ovvie ed intuibili ragioni in quanto atto "a sorpresa", una auspicabile contestualità di esecuzione o almeno tempistiche assolutamente ravvicinate. Ciò può essere assai problematico, soprattutto quando si tratta di molteplici beni di varia tipologia anche dislocati in diversi territori. D'altra parte, l'art. 51-bis ha introdotto una discrasia di soggetto esecutore (la Cancelleria e non la P.G.) suscettibile di determinare una discrasia anche temporale tra esecuzione giuridica con sua manifestazione palese (in particolare l'iscrizione nel Registro delle imprese del sequestro di partecipazioni sociali si è verificato essere visibile entro pochi giorni da una visura CCIAA) ed esecuzione materiale in loco (sede della società e/o della connessa azienda).

L'esecuzione del sequestro di prevenzione, con apprensione materiale e immissione in possesso dei beni, deve essere allora necessariamente predisposta e coordinata non soltanto fra i diversi organi di P.G. che devono procedervi, ma anche con l'Amm. Giud. ed eventuali Coadiutori nominati, talora necessari per competenze specialistiche o per gli adempimenti della esecuzione su beni siti in diverse località.

Qualora non si ritenga procrastinabile la tempistica dell'art. 51-bis (per evitare ogni questione o responsabilità della Cancelleria ove nel frattempo per quelle stesse partecipazioni sociali siano effettuate iscrizioni nel Registro delle Imprese da parte di altri soggetti) e per attuare l'atto "a sorpresa" diventa inevitabile, almeno nelle procedure più complesse, preannunciare l'imminente deposito del decreto di sequestro, al fine di sondare la disponibilità/non incompatibilità del nominando Amm. Giud. ed eventuali Coadiutori, ed al fine di attuare, con un congruo anticipo temporale, un coordinamento da parte dello stesso Tribunale con i soggetti e la P.G. deputati ad eseguire il sequestro (in tal modo può essere anche possibile prefigurare, ad es., l'assetto di una azienda, eseguendo il sequestro senza interromperne l'attività con l'immediato incarico a un preposto alla gestione).

La diffusione di questa prassi non appare pregiudicare la terzietà del Giudice, poiché la corretta esecuzione del sequestro favorisce poi anche un corretto svolgimento della procedura e gestione "per conto di chi spetta".

1.2)- Il sequestro di prevenzione presuppone che già nella proposta di misura di prevenzione patrimoniale (cioè nella proposta di confisca, a cui il sequestro è prodromico) siano esattamente identificati i beni da ablare.

In materia di misure di prevenzione non può farsi luogo a sequestri "al buio". Il sequestro di prevenzione non è assimilabile a una perquisizione con ricerca di beni determinati o indeterminati da sottoporre al vincolo (o "beni fino a concorrenza di €..."), ma costituisce una sorta di attività ricognitiva e di apprensione di beni già specificamente indicati, per i quali sono stati ravvisati i presupposti specifici del sequestro di prevenzione.

Qualora in sede di materiale esecuzione del sequestro emergano beni rilevanti ma non compresi nel decreto di sequestro (es. casistica: nel corso della esecuzione del



sequestro di un bene immobile si è rinvenuta una cassaforte con gioielli e ingenti valori, oppure un quadro di autore famoso, oppure presso la Banca è emersa l'esistenza di un altro conto corrente del proposto, ecc.) occorre darne immediata comunicazione al Giudice Delegato per gli opportuni provvedimenti anche in via d'urgenza.

E' opportuno che il giorno del sequestro il Giudice Delegato sia avvisato per essere eventualmente reperibile per ogni necessità (es. casistica: autorizzazione a lasciare autovettura in custodia con facoltà d'uso a familiare del proposto per speciali esigenze sanitarie).

Qualora nella esecuzione del sequestro emergano lacune o errori, ancorché non inficianti la sostanziale identificazione del bene (ad es. dati catastali di un bene immobile; estremi di un conto corrente bancario) se ne deve dare contezza anche con espressa segnalazione al G.D. al fine della correzione.

Qualora l'Amm. Giud. venga a conoscenza della esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro deve darne notizia al G.D. nella relazione ex art. 36 (cfr. art. 36 comma 2 – detta relazione non è ostensibile alle parti se non nei limiti di cui all'art. 36 comma 4), ovvero, indipendentemente dalle tempistiche della relazione, con apposita Nota riservata.

Si è prospettato che, previa acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 7 comma 1 TUB, l'Amm. Giud. debba comunicare l'irrevocabilità delle garanzie concesse da terzi per la estensione del sequestro alla garanzia rilasciata presso la Banca o Istituto che ha segnalato la garanzia stessa. Sebbene, in linea generale, appaia assai dubbio che le garanzie dei terzi possano essere attinte, anche in estensione, dalla misura ablativa, la questione può riguardare semmai i beni del terzo dati a garanzia qualora, mediante indagini di P.G., emerga la fittizia intestazione o altri presupposti legittimanti il sequestro.

L'art. 20 comma 1 CAM prevede che “in ogni caso il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda” ai sensi degli artt. 2555 e ss. c.c.

L'estensione automatica vale per il sequestro totalitario in un unico procedimento (anche con sequestri sequenziali fino alla totalità nell'unico procedimento) e non può valere per sequestri in procedimenti distinti (in ipotesi pendenti presso lo stesso Tribunale ma anche in diverse sedi giudiziarie) che pure raggiungano per sommatoria la totalità, in tal caso ponendosi semmai la necessità di una gestione coordinata delle partecipazioni sociali in sequestro, anche mediante la nomina dello stesso Amm. Giud.

Nel caso in cui nel decreto di sequestro (totalitario) non siano indicati tutti i beni costituiti in azienda, gli ulteriori beni rilevati sono segnalati dall'Amm. Giud. al G.D. per la emissione da parte del Tribunale di un provvedimento integrativo.

Ove al sequestro totalitario segua un dissequestro parziale delle partecipazioni sociali, sarà il Tribunale a confermare o meno il mantenimento in sequestro dell'azienda.



La norma di cui all'art. 20 comma 1 sopra citata è speciale e vale soltanto nel sistema delle misure di prevenzione (cfr. Cass., Sez.III, n.15755/2019), salve eventuali altre disposizioni di applicazione a ulteriori tipologie di sequestro.

La norma, introdotta dalla L. n.161/2017 in presenza di interpretazioni anteriori disomogenee, supera il diaframma della società, quale soggetto autonomo (distinto dai soci) titolare dell'azienda, ed afferma che si intende sequestrata anche l'azienda di cui la società è titolare e che ne resta titolare anche dopo il sequestro, poiché la estensione "di diritto" non rende quel diaframma giuridicamente inesistente (sebbene sul piano procedimentale, nel caso di sequestro totalitario, legittimati a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 CAM e a proporre impugnazione siano solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle partecipazioni sociali e non invece la società in quanto tale, valendo il concetto di disponibilità formale/sostanziale -cfr. Cass., Sez.I, n.42238/2017).

La norma di cui all'art. 20 comma 1 non deve ingenerare l'equivoco riscontrato in talune opinioni, secondo le quali al sequestro di partecipazioni sociali non totalitarie corrisponderebbe il sequestro *pro quota* del "patrimonio aziendale" o "della azienda".

Ai sensi dell'art. 2555 c.c. "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". L'azienda è una universalità di beni (ritenuta universalità di fatto, in quanto comprende tutti i beni che la compongono, o universalità di diritto, in quanto comprende non solo i beni ma anche tutti i diritti ad essa inerenti), il cui fattore principale è la "organizzazione" dei beni, che non può essere parzializzata *pro quota*. Elemento essenziale dell'azienda è l'avviamento, suscettibile di stima con valorizzazione positiva o negativa, e dell'azienda fanno parte altresì beni immateriali e rapporti giuridici, rispetto ai quali la stessa idea di parzializzazione *pro quota* appare inafferrabile.

Del resto, le società, sia di capitali (persona giuridica) che di persone (soggetto giuridico dotato di autonomia patrimoniale), sono un soggetto autonomo e distinto rispetto ai soci titolari delle relative partecipazioni sociali. E questo costituisce un diaframma insuperabile.

Va quindi chiarito un altro equivoco terminologico, che potrebbe portare ad interpretazioni fuorvianti: si sequestrano le partecipazioni sociali e/o l'azienda, ma non si può sequestrare una "società", perché sarebbe come dire che si sequestra il soggetto imprenditore.

1.3)- E' compito dell'Amm. Giud., una volta immesso nel possesso, riscontrare la esatta individuazione di ogni bene sequestrato.

Il verbale delle operazioni di sequestro con annesso inventario devono essere redatti accuratamente e trasmessi al G.D. per l'inserimento nel fascicolo della gestione.



E' opportuno dare conto della consistenza dei beni anche mediante foto e/o video, in modo da conservarne una rappresentazione oggettiva, utile anche in sede di redazione delle prescritte relazioni e per consentire al Tribunale di avere cognizione dei beni stessi con evidenza visiva.

In sede di esecuzione del sequestro l'Amm. Giud. potrà ricevere a verbale le dichiarazioni del proposto, dei familiari e di altri soggetti presenti.

Pur non essendovi su questo punto opinioni unanimi (l'opinione più restrittiva rileva che nel CAM non c'è alcuna norma che facoltizzi l'Amm. Giud. a verbalizzare dichiarazioni), si ritiene che l'Amm. Giud. quale pubblico ufficiale abbia facoltà, non soltanto in sede di esecuzione del sequestro ma anche in sede di attività successive, di verbalizzare dichiarazioni. Queste, invero, fanno parte ed integrano le ricognizioni rappresentative delle situazioni di fatto riscontrate e possono fornire elementi utili nell'interesse di tutte le parti, oltre che esprimere trasparenza di gestione.

Nel corso dell'attività dell'Amm. Giud. possono emergere elementi rilevanti per la procedura e per il merito, suscettibili di trasmigrare nel fascicolo della cognizione e di essere messi quindi a disposizione del contraddittorio fra le parti (ad es. rinvenimento di documenti che possono avvalorare/smentire taluni presupposti di fatto della proposta di prevenzione; congruenza contabile o fatture fittizie; movimentazioni finanziarie; finanziamento soci, ecc.). L'Amm. Giud. ne dovrà dare informativa al Giudice che potrà quindi disporre l'allegazione al fascicolo della cognizione.

Resta fermo l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Si rammenta peraltro, che l'Amm. Giud. non è organo inquirente (pur inerendo necessariamente ai propri compiti anche attività accertative e in senso lato investigative - cfr. ad es. art. 35 comma 6 e art. 36 comma 2), né tanto meno una *longa manus* del P.M. o dell'organo proponente, ma è una figura terza, incaricata dal Tribunale e come tale pertanto deve farsi percepire e rapportarsi con le parti, in modo altresì da scongiurare l'insorgere di fraintendimenti o atteggiamenti conflittuali da parte dei destinatari del sequestro.

2)- Beni mobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e beni immobili.

-All'atto dell'accesso presso le Banche per il sequestro di conti e quant'altro, si segnala la prassi di acquisire immediatamente (per lo più con disposizione di incarico alla P.G. espressamente inserita nello stesso decreto di sequestro) tutta la documentazione relativa ai finanziamenti, in quanto può delineare rapporti rilevanti anche in sede di verifica dei crediti, nonché di acquisire la documentazione concernente le movimentazioni dei conti.

-Quanto agli autoveicoli e simili, il sequestro avviene con l'annotazione al PRA (anche nel caso di sequestro di società/azienda proprietaria del bene).



In sede di materiale apprensione del bene occorre acquisire: libretto di circolazione, certificato di proprietà, certificato assicurativo e chiavi, nonché eventuali contratti di finanziamento relativi al bene.

I veicoli devono essere custoditi in locali sicuri disponibili o, qualora indisponibili, ricoverati presso un deposito in custodia onerosa, avendo cura, per quanto possibile, di evitarne il deterioramento.

In proposito, si evidenzia l'opportunità di impiegare le depositerie giudiziarie convenzionate con la competente Prefettura, onde richiedere formalmente e prima del trasporto *in loco* l'applicazione delle tariffe ridotte applicate alla Prefettura in base alle convenzioni in essere in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 571/1982 e dalla Circ. Min. Interni 21.9.2007 n. 35 prot. n. M/6326/50-17 in materia di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi per violazione al Codice della strada.

-Quanto agli immobili, il sequestro avviene con la trascrizione del provvedimento presso gli Uffici competenti, anche nel caso di sequestro di società/azienda proprietaria del bene.

L'autonoma trascrizione del sequestro (e della confisca) del bene immobile facente parte del compendio aziendale tutela gli immobili, ai sensi dell'art. 55 CAM, dal rischio di avvio o prosecuzione di procedure esecutive. La trascrizione peraltro non determina una estromissione dei beni dal patrimonio aziendale, la cui strumentalità aziendale anzi potrà confermarsi nell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività e successivamente nel programma di gestione e nella relazione ex art. 41 CAM, in cui la consistenza del patrimonio aziendale comprensivo dei beni immobili appare altresì coerente col principio di distinzione e liquidazione (pagamento dei creditori) per masse distinte riconducibili a ciascun soggetto giuridico (cfr. artt. 59 e 60 CAM).

Le indicazioni contenute nel programma di gestione e nella relazione ex art. 41 CAM in ordine alla strumentalità dei beni immobili per il conseguimento dell'oggetto sociale e l'esercizio dell'impresa sono ritenute fondamentali dall'ANBSC per determinare, a seguito della confisca definitiva, la natura aziendale o non aziendale dei beni immobili, in funzione della destinazione da attribuire ai sensi dell'art. 48 CAM (cfr. Linee Guida per la dichiarazione della natura aziendale dei beni immobili confiscati – ANBSC All. B Consiglio Direttivo 24.7.2018).

In sede di materiale apprensione del bene occorre acquisire: -titoli di proprietà (atto di acquisto o altri atti di provenienza); -titoli di godimento degli eventuali terzi (contratti di locazione ecc.), con identificazione di essi; -ogni documentazione utile relativa all'immobile (atti relativi a mutui, ipoteche o altri atti pregiudizievoli; trascrizioni di fondo patrimoniale; documenti di regolarità/sanatoria edilizia, copia dei pagamenti utenze e



imposte gravanti, ecc.). Occorre inoltre effettuare visure catastali e verificare la corretta annotazione del sequestro.

E' consigliabile acquisire utili informazioni dall'ente territoriale ove è ubicato il bene immobile, inviando una apposita richiesta (per acquisire, in particolare, tutta la documentazione urbanistico-edilizia relativa all'immobile stesso, nonché estratto conto dei crediti vantati dal Comune alla data del sequestro), nella quale segnalare anche il particolare regime dettato dal CAM applicabile in vigore sequestro: in particolare, per la sospensione del versamento di tributi dovuti con riferimento agli immobili, ai sensi dell'art. 51 comma 3-bis, nonché per la disciplina di cui all'art. 52 e ss.

3)- Partecipazioni sociali (azioni e quote) e aziende

Il sequestro delle partecipazioni sociali avviene ai sensi dell'art. 51-bis CAM con iscrizione del provvedimento al Registro delle imprese, sia per le società di capitali che per le società di persone, nonché con iscrizione nel libro soci (ove previsto o adottato). Analogamente per le iscrizioni connesse alle imprese individuali.

Ai sensi dell'art. 37 comma 2, nel caso di sequestro di azienda l'Amm. Giud. "prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro".

In sede di immissione in possesso dell'Amm. Giud. occorre acquisire: -copia dei bilanci e dichiarazioni fiscali; -scritture contabili e libri obbligatori e ogni altra documentazione rilevante; -situazione contabile aggiornata alla data del sequestro con verifica della consistenza di cassa, nonché riscontro di coerenza ed eventuale verbalizzazione dei chiarimenti forniti in merito dall'amministratore o gestore; - documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ai dipendenti, con eventuale verbalizzazione delle dichiarazioni di costoro per quanto rilevanti in merito alla attività e conduzione dell'azienda; -autorizzazioni amministrative o licenze connesse all'esercizio dell'attività; -documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In sintesi, già nella fase di esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dell'azienda, con l'ausilio della P.G., occorre:

- Effettuare un primo sopralluogo;
- Inventariare i beni strumentali;
- Acquisire documenti contabili e libri sociali;
- Individuare e verificare l'organigramma aziendale;
- Individuare i sistemi di controllo interno;
- Contare fisicamente il denaro in cassa;
- Inventariare le merci in magazzino (tutti valori da riscontrare sia in termini di consistenza fisica che contabile).



E' consigliabile acquisire utili informazioni dall'ente territoriale ove è ubicata la sede dell'azienda, inviando una apposita richiesta (per acquisire, in particolare, le autorizzazioni e titoli abilitativi), nella quale segnalare anche il particolare regime dettato dal CAM applicabile ai cespiti in sequestro (in particolare richiamando le disposizioni dell'art. 35-bis comma 2 e dell'art. 41 comma 1-quinquies ultima parte).

In sede di primo accesso o comunque in tempi ravvicinati, l'Amm. Giud. può essere opportunamente coadiuvato da un tecnico della sicurezza o da altri soggetti qualificati consigliati dalle caratteristiche dell'azienda, in modo da avere immediata cognizione di eventuali problematiche.

Si segnala la prassi in base alla quale già nel momento dell'esecuzione del sequestro l'Amm. Giud. si avvale di un tecnico di propria fiducia appositamente autorizzato ad essere presente nei luoghi di lavoro ed esperto in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. chiamato ad interloquire, se del caso, con le funzioni aziendali preposte e quindi verificare, in contraddittorio tra le parti, eventuali criticità in materia, all'uopo segnalandole all'Amm. Giud. che poi provvederà a rappresentarle al G.D. per le determinazioni conseguenti, eventualmente conferendo apposita delega, con data certa ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n.81/2008, con poteri di spesa per funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base alla stessa prassi, si rende inopportuno lasciare aperta una attività aziendale sequestrata nel caso di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e la cui omissione determina l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali. Di talché, in dette ipotesi, come dettagliato *infra*, è consigliabile preliminarmente procedere alla sanatoria e poi riaprire l'attività sequestrata.

Si ritiene che l'art. 35 comma 4, laddove consente all'Amm. Giud. di organizzare un proprio ufficio di coadiuvazione "anche successivamente al sequestro", possa consentire, ove la complessità aziendale lo richieda ed anche in assenza di autorizzazione preventiva, di coinvolgere "tecnici o altri soggetti qualificati", i quali, nel corso dell'esecuzione del sequestro, dovranno essere rapportati alle esigenze ed alle problematiche riscontrate, con autorizzazione a ratifica del G.D. (che deve comunque essere previamente informato).

Si segnala una prassi, efficace soprattutto in caso di società/aziende complesse, per cui l'Amm. Giud., in coordinamento con G.D. e P.G. prima della esecuzione del sequestro, organizza un team di coadiutori-figure professionali adeguato alla situazione, affinché già all'atto del sequestro sia possibile avere una cognizione completa dello stato complessivo giuridico-fattuale e delle criticità, in modo da prefigurare ed impostare le azioni più appropriate già nei trenta giorni prescritti per la decisione sulla sospensione o prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 41 comma 1-quinquies, cruciali anche per il prosieguo dell'attività gestoria.



Dunque, già in sede di esecuzione del sequestro si rende oltremodo opportuna una accurata ricognizione oggettiva (mappatura) della realtà aziendale, in ogni sua componente: materiale, documentale e delle risorse umane.

Ritenuta, come già detto in precedenza, la facoltà dell'Amm. Giud. quale pubblico ufficiale di raccogliere dichiarazioni a verbale, si segnala la prassi per cui, oltre a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti più direttamente coinvolti nella procedura (proposto e familiari) e di terzi estranei presenti sul luogo, si sottopone a ciascun lavoratore un questionario nel quale, oltre ai dati personali identificativi, si richiedono dati sulle caratteristiche del rapporto di lavoro (livello contrattuale, mansioni effettive, full/part time, retribuzione ecc.), nonché ulteriori informazioni: chi impartisce direttive; stato di pagamento delle retribuzioni e se il pagamento avviene regolarmente; se vi sono compensi fuori busta; presenza attuale o pregressa di lavoratori irregolari; segnalazione di quant'altro il dichiarante ritenga utile. In tal modo si ha un censimento dei rapporti di lavoro ed una ricognizione più completa della effettiva realtà aziendale, destinata altrimenti a disperdersi o alterarsi ove non rappresentata in quel momento.

Questa prassi, pur non essendo i questionari impositivi e cogenti (talora i lavoratori possono avere timori o difficoltà a rispondere), accentua significativamente la facoltà di verbalizzazione, che altri ritengono invece, come già accennato, dover essere assai circoscritta.

Particolarmente opportuna è la immediata ricognizione dei debiti verso i dipendenti, a tutela degli stessi e per cristallizzare la situazione crediti/debiti (in aziende patologiche si riscontrano pagamenti in nero o comunque difformi dalla busta paga con movimentazioni in contanti, talora anche con retrocessione di importi al proposto).

L'Amm. Giud. può essere autorizzato a richiedere l'anagrafe dei conti correnti presso l'anagrafe tributaria dell'azienda ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., al fine di verificare la sussistenza di tutti i rapporti intestati alla società e, se ne ricorrano le condizioni, del proposto. È necessario acquisire le chiavi di accesso al cassetto fiscale; inoltre, richiedere carichi pendenti fiscali ad Agenzia delle Entrate e estratti di ruolo ad Equitalia.

GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI

1)- I rapporti pendenti

L'art. 56 CAM disciplina i rapporti pendenti, prevedendo che "se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto,



salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso". Si ritiene detto termine ordinatorio prorogabile su istanza.

Ai sensi dell'art. 56 comma 3, se dalla sospensione dei rapporti pendenti "può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti".

La norma si correla alla eventuale prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa, di cui all'art. 41 comma 1-quinquies e fino alla presentazione della relazione contenente il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c), ovvero, per i beni diversi dall'azienda, fino alla presentazione della relazione di cui all'art. 36 CAM.

L'art. 36 comma 1 ultima parte prescrive che nella relazione, per le aziende ed in relazione all'analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, si tenga conto "del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento".

Si ritiene che questi dati descrittivi dell'attività d'impresa debbano essere raccolti dall'Amm. Giud. già nella immediatezza, poiché da essi deriva la valutazione in merito alla autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa. Pertanto, appare necessario che nella istanza di cui all'art. 41 comma 1-quinquies tali elementi siano adeguatamente evidenziati.

2)- Beni mobili e beni mobili registrati- Principio generale di gestione utile

I beni mobili registrati (autoveicoli e simili) sono suscettibili di obsolescenza e degrado. Pertanto, l'art. 40 comma 5-bis ne prevede l'affidamento da parte del Tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia ed altri enti richiedenti ivi previsti. Sebbene non richiesto dalla legge si ritiene opportuno che l'Amm. Giud. esprima il proprio parere al riguardo, in particolare quando si tratta di veicoli aziendali al fine di non pregiudicarne l'uso utile da parte dell'azienda stessa.

L'art. 40 comma 5-ter prevede che il Tribunale, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione ex art. 36 e su richiesta dell'Amm. Giud. o della ANBSC, se non deve disporre il dissequestro e restituzione, destini "alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie". Se i beni mobili sequestrati sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione".



L'Amm. Giud. provvederà alle segnalazioni e richieste opportune in relazione ai beni suscettibili di vendita o di distruzione/demolizione, ai sensi dell'art. 40 comma 5-ter. Ai sensi dell'art. 40 co.5-quater, i proventi della vendita affluiscono, al netto delle spese, al FUG.

Si afferma qui, esplicitandolo con attività gestorie conseguenti, il principio della gestione utile (non diseconomica) dei beni in sequestro, coerente con l'indicazione generale dettata dall'art. 35 comma 5.

A questo principio si ispira la prassi di revocare il sequestro (previo parere del P.M.) o non disporre la confisca, salvo comprovate ragioni (connesse, ad es., ad un contesto mafioso per cui l'ablazione si palesi necessaria), delle società e aziende inattive, prive di ogni patrimonio e valore economico e perciò suscettibili soltanto di aggravare spese erariali (per liquidazione, cancellazione e quant'altro). Analogo ragionamento vale per i conti correnti con saldo negativo, ove non si tratti di conti aziendali i quali seguono necessariamente la sorte del complesso dei beni aziendali.

Già in sede di decreto di sequestro possono essere adottate limitazioni (ad es. per i conti personali soltanto se il saldo attivo supera € 200/300; per gli autoveicoli personali soltanto quelli immatricolati nel quinquennio precedente, salvo auto di lusso o veicoli speciali). Altrimenti, l'Amm. Giud. lo segnalerà al G.D. per la valutazione di ogni eventuale provvedimento.

3)- Beni immobili

L'Amm. Giud. deve verificare la situazione giuridica e di fatto dell'immobile sequestrato.

In particolare, ne dovrà verificare la regolarità urbanistico-edilizia. Secondo alcune prassi, nel caso di immobili abusivi, oltre alla apposizione dei sigilli si richiede l'accatastamento urgente. Se del caso potranno essere espletate le pratiche in sanatoria.

Inoltre, deve verificare la conformità con la normativa europea, per quanto riguarda ad es. impianto elettrico, caldaia, ecc.; ciò anche al fine di una possibile locazione.

L'Amm. Giud. deve verificare, anche mediante visure, l'esistenza di diritti reali dei terzi. Nel caso frequente di mutuo bancario con ipoteca, il proposto, con propri fondi liberi o con fondi di terzi, può procedere volontariamente al pagamento dalle rate. Pagamento a cui l'Amm. Giud., almeno nella immediatezza, non è tenuto, valendo l'art. 56 comma 1.

Mentre la trascrizione del sequestro determina la indisponibilità giuridica del bene, alla immissione in possesso dell'Amm. Giud. corrisponde lo spossessamento del destinatario del provvedimento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 comma 2, il G.D. "sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza



titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica".

Nel caso di locazione o comodato sulla base di titolo di data certa anteriore al sequestro vale il disposto dell'art. 40 comma 3-quater (previa autorizzazione del G.D., porre in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale) e si può ritenere applicabile l'art. 56 sui rapporti pendenti (peraltro, la previsione che "l'esecuzione del contratto rimane sospesa" male si attaglia al caso del locatario legittimo, il quale potrà continuare, in pratica, a fruire dell'immobile) con la relativa scelta ex art. 56 comma 1 se proseguire o meno nel rapporto (salva eventuale rimodulazione del contratto e, in ogni caso, con opportuno inserimento di clausole di salvaguardia o comunque comunicazione che, ai sensi dell'art. 45 CAM, a seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato "liberi da oneri e pesi").

In linea generale, in sede di scelta ex art. 56 comma 1 occorre operare nel modo più utile per la redditività del bene, ma anche per agevolare l'esito della procedura (ad es. correlando la durata del rapporto alle determinazioni che assumerà l'ANBSC o l'avente diritto alla restituzione).

In sede di sequestro/immissione in possesso degli immobili, al fine di evitare future intrusioni, può essere consigliabile il cambio delle serrature o altri idonei accorgimenti. Per l'abitazione del proposto e familiari pare doverosa la formulazione di una diffida al rilascio, così anche sollecitando il proposto stesso alla eventuale presentazione di richiesta di continuare ad occupare l'abitazione, ai sensi dell'art. 40 commi 2 e 2-bis.

Il rinvio dell'art. 40 comma 2 e comma 2-bis CAM all'art. 47 L.F. non implica una equiparazione della figura del proposto a quella del fallito (basta rilevare che il fallimento coinvolge sostanzialmente tutti i beni del soggetto, mentre il sequestro coinvolge soltanto i beni compresi nell'arco di c.d. perimetrazione temporale della pericolosità e restandone comunque esclusi i beni di legittima provenienza) e quindi non va inteso come automatico riconoscimento della necessità abitativa da soddisfare col godimento dell'immobile senza aggravio di oneri, bensì implica la concreta e dimostrata ricorrenza di esigenze abitative che non possano essere altrimenti soddisfatte (ad es. indisponibilità di altra sistemazione abitativa) ed ulteriormente, al fine della autorizzazione al godimento senza indennità, che sia comprovata una situazione di indigenza o comunque di estremo disagio economico incompatibile con ogni indennità. Si ricorda che "in tema di misure di prevenzione, è legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto per consentirgli di continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro, rimanendo onere della parte interessata dimostrare la eventuale sussistenza di condizioni di esonero da detta imposizione, costituite da una situazione di emergenza abitativa e dalla indisponibilità di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà" (Cass., Sez.V, n.13832/2018).



Consegue dunque lo sgombero dell'immobile abitato dal proposto e dalla famiglia, la cui esecuzione può essere differita dal Tribunale, ai sensi dell'art. 40 comma 2-bis, "non oltre il decreto di confisca definitivo". Il beneficiario è tenuto a corrispondere una "indennità" di occupazione e a "provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso".

L'Amm. Giud. dovrà esprimere al Tribunale le proprie valutazioni in merito alle ragioni giustificative della richiesta di permanenza nell'immobile (condizioni economiche, disponibilità di altri immobili, ecc.), su cui il Tribunale potrà disporre anche accertamenti di P.G.

Ove si attui lo sgombero dell'immobile, si ritiene generalmente che il proposto possa asportare, previo inventario, soltanto i propri effetti personali, sebbene possa ritenersi di valutare la possibilità di consentire di asportare arredi, qualora ad es. servano per rendere agibile altra sistemazione abitativa.

Gli immobili in sequestro possono essere messi a reddito con contratto di locazione o concessi in comodato, da parte dell'Amm. Giud. previa autorizzazione del G.D., prevedendosi la cessazione "nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva", come stabilito dall'art. 40 comma 3-bis. La clausola di salvaguardia dovrà essere opportunamente inserita nel contratto. Come pure occorre prevedere l'onere delle spese a carico dell'utilizzatore.

L'art. 40 comma 3-ter prevede che l'Amm. Giud., previa autorizzazione scritta del G.D., anche su proposta dell'ANBSC, "può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva".

L'art. 48 comma 3 lett. c) fa riferimento agli enti territoriali ed alla possibilità che questi amministrino direttamente il bene o lo assegnino in concessione gratuita ad associazioni, organizzazioni di volontariato, comunità terapeutiche ed altri enti ivi indicati per finalità istituzionali o sociali.

In tal modo, già dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria può prefigurare la destinazione definitiva dell'immobile (cfr. art. 48), garantendo nel frattempo che il bene sia conservato senza subire degrado o incuria nell'eventualità di restituzione.

Pertanto, l'Amm. Giud. dovrà segnalare al G.D. la disponibilità di immobili eventualmente suscettibili di destinazione provvisoria, in modo da consentire di promuovere, ove possibile, una interlocuzione con gli enti territoriali interessati e con la ANBSC (cfr. anche art. 38 comma 1 e art. 110 comma 2 lett. b CAM per l'attività di ausilio della ANBSC e Linee Guida ANBSC per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati). A tal fine, già dalla fase iniziale del sequestro potrà essere richiesta all'ente territoriale la effettuazione di un sopralluogo



tecnico per l'accertamento della conformità dello stato di fatto e di diritto degli immobili in sequestro, onde agevolare la manifestazione di interesse alla assegnazione provvisoria.

4)- Gestione di società/aziende

L'Amm. Giud. non è un imprenditore (non conferisce capitali assumendo rischio d'impresa) ma deve assumere un approccio imprenditoriale/manageriale (una sorta di manager giudiziario), se del caso avvalendosi di Coadiutori o preposti.

4.1)- Nella fase iniziale e fino alla relazione prevista dall'art. 41 è opportuna, segnatamente nel caso di autorizzata prosecuzione provvisoria dell'attività aziendale, una condotta gestoria prudentiale (compimento degli atti non differibili e di normale operatività), acquisendo nel frattempo tutti gli elementi conoscitivi idonei a fondare un adeguato giudizio di prosecuzione dell'attività (art. 41 comma 1-sexies) oppure di liquidazione o fallimento (art. 41 comma 5 – dalla entrata in vigore del D.Lgs. 12.1.2019 n.14 Codice della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 349 il termine “fallimento” deve intendersi sostituito da “liquidazione giudiziale”), oppure ancora di diverse soluzioni praticabili, quali l'affitto o il comodato di azienda, o perfino il dissequestro per diseconomicità di gestione.

Tra gli elementi rilevanti vanno annoverati quelli stessi indicati dall'art. 36 comma 1 ultima parte ed ogni altro dato utile, ivi compresi i costi della legalizzazione, oltre al possibile ricorso al sostegno al reddito dei lavoratori previsto dal D.Lgs. n.72/2018 (Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate) con istruzioni operative come da Circ. Min. Lavoro n.10 del 6.5.2019, nonché agli strumenti finanziari per la gestione e valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate di cui all'art. 41-bis e alla L. n.208/2015 con conseguente D.M. 4.11.2016 integrato dal D.M. 5.11.2019.

Sebbene tutti gli elementi rilevanti debbano poi confluire nella relazione ex art. 41 comma 1 e programma di gestione, appare opportuno seguire fino dalla prima fase una impostazione finalizzata ai contenuti di tale relazione, suscettibili di approfondimento nel corso dell'esercizio provvisorio.

In prospettiva, vanno ricercate le possibili sinergie tra aziende sequestrate/confiscate, secondo l'indirizzo affermato, pur in ambito più circoscritto, dall'art.41 comma 1-quater: nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, previa autorizzazione del G.D., conferimento della “manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate”.

In sostanza, l'attività dell'Amm. Giud. deve essere improntata anzitutto alla comprensione dell'azienda (implicante sia la conoscenza dell'entità aziendale, derivante da un esame del contesto e delle modalità gestionali nonché dall'analisi della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica, sia la conoscenza del macro-ambiente e del micro-



ambiente economico di riferimento) e quindi alla analisi delle potenzialità di prosecuzione dell'attività; ciò in funzione della prospettazione, nella relazione ex art. 41, delle concrete possibilità e del programma di prosecuzione dell'attività d'impresa. Particolare attenzione dovrà essere posta alla comprensione delle necessarie autorizzazioni amministrative e al rispetto della specifica normativa di settore per l'esercizio dell'attività.

L'art.41 comma 1 prescrive i contenuti specifici della Relazione, che l'Amm. Giud. dovrà trasmettere anche alla ANBSC e al cui deposito consegue l'esame in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 41 comma 1-sexies.

Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, il relativo programma deve essere corredato, previa autorizzazione del G.D., dalla attestazione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) ultima parte, di professionista qualificato indipendente, ai sensi dell'art. 67 co.3 lett. d) L.F., e quindi esterno all'amministrazione giudiziaria (non coadiutore dell'Amm. Giud.).

Si ritiene, condividendo l'orientamento maggioritario, che si possa prescindere dalla attestazione del professionista qualificato indipendente nel caso, adeguatamente argomentato dall'Amm. Giud., di aziende di modesta entità o in situazioni particolari e con provvedimento motivato del Giudice Delegato.

L'art. 41 comma 2 dispone che l'Amm. Giud. "provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda", consentendo al G.D., tenuto conto degli elementi indicati dalla stessa norma, di "indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione", cioè indicare una soglia che non può essere frazionata artatamente.

Nel corpo del CAM sono indicati numerosi atti per i quali occorre l'autorizzazione del G.D., e l'art. 40 comma 3 dispone che l'Amm. Giud. "non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato".

Senonché, non è data definizione degli atti di straordinaria amministrazione, e tale qualificazione può dipendere anche dalla natura e consistenza del bene. Nella pratica pertanto, si verifica che l'Amm. Giud. formuli istanza al G.D. per tutti quegli atti che ritenga comunque rilevanti, con un discrimine spesso orientato da criteri prudenziali o da un diverso grado di intraprendenza operativa.

Una definizione di atti di straordinaria amministrazione per i casi specifici potrebbe essere effettuata preventivamente nella relazione ex art. 36 o art. 41 CAM, con esplicito assenso del G.D. sul punto, al fine limitare le autorizzazioni successive.

Si ritiene che possa essere autorizzato, ove occorra e su istanza motivata, il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione anche nel senso più ampio intesi quelli effettuati in attuazione dell'incarico e/o rientranti nell'oggetto sociale dell'ente in



sequestro, senza limite di spesa, con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione, intesi quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa, e con onere di rendiconto secondo le modalità di legge.

La partecipazione ad una assemblea, anche ordinaria, della società si ritiene soggetta ad autorizzazione del G.D.

L'Amm. Giud. può essere altresì autorizzato al pagamento di debiti anteriori al sequestro, ai sensi dell'art. 54-bis.

In tal caso, in ragione della tutela anticipata e preferenziale di terzi creditori, si raccomanda che in sede di istanza l'Amm. Giud. evidenzi puntualmente il collegamento a "rapporti commerciali essenziali" (strumentali e necessari) per la prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 54-bis comma 1 ultima parte, nonché elementi rilevanti ai fini di una pur sommaria valutazione di buona fede e inconsapevole affidamento ai sensi dell'art. 52.

I pagamenti dovranno essere opportunamente effettuati con riserva di ripetizione (ad esito del procedimento di verifica dei crediti, nel caso di mancata ammissione dello stesso, o, ove ammessi, nel caso di accoglimento di eventuali opposizioni proposte da parte degli altri creditori – cfr. artt. 57 comma 1 e 59 comma 6).

4.2)- Il già ricordato art. 41 comma 6 che consente di sostituire gli amministratori (spesso, di fatto, se organi collegiali più opportunamente con un amministratore unico: lo stesso Amm. Giud., un Coadiutore o un terzo) non indica l'estensione dei poteri del nuovo organo sociale, che, ferma la correlazione coi poteri gestori dell'Amm. Giud., sono quindi determinati dall'assemblea nell'ambito della autorizzazione concessa dal G.D.

E' opinione diffusa che si determini il seguente assetto: -gli atti di straordinaria amministrazione competono all'Amm. Giud. su autorizzazione del G.D.; - all'Amm. Giud. sono demandati i poteri e gli atti di ordinaria amministrazione inerenti all'attività aziendale; -all'amministratore della società sono demandati i poteri e gli atti inerenti agli adempimenti societari (tra cui principalmente il bilancio e adempimenti contabili). A questa opinione pare conformarsi la prassi per cui nelle società titolari di aziende con articolazioni organizzative non complesse l'Amm. Giud. richiede al G.D. la nomina di un nuovo amministratore proponendo la figura di un "commercialista", e conservando in capo a se stesso poteri di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'azienda, ovvero delegandoli in ambiti marginali o residuali.

Questa opinione desta perplessità, perché rende di fatto più confuse e incerte le rispettive responsabilità (anche in relazione alla veste di legale rappresentante della società), e inoltre perché, mantenendo un consistente accorpamento di compiti in capo all'Amm. Giud. (ad es. per la gestione della organizzazione produttiva, del personale e delle condizioni di lavoro), appare meno rispondente ad una impostazione di efficienza manageriale, che non è affatto irrilevante anche in società/aziende seppure di non grande



consistenza. D'altra parte, il nuovo nominato amministratore della società, che ne diviene legale rappresentante *pro tempore*, risulta dimidiato e depotenziato.

La preferibile opinione e prassi invece, ritiene di non conferire poteri parziari al nominato amministratore/legale rappresentante, potendosi anzi dare massima espansione ai suoi poteri gestori nell'ambito della ordinaria amministrazione, in modo coordinato con l'Amm.Giud.

Senza prefigurare una scelta alternativa fra le due posizioni, appare consigliabile una adeguata modulazione in funzione della migliore efficienza di gestione.

Il sequestro dell'azienda implica, quale logica conseguenza, l'estromissione del proposto e dei familiari dalla gestione e l'introduzione di nuovo management o comunque di nuovi soggetti direttivi. Nelle piccole aziende (ad es. esercizi commerciali in cui vi è necessità di attività quotidiane quali acquisto merci, rapporti e pagamento fornitori, registrazione incassi, ecc.) può essere individuato, già dal primo accesso, un soggetto interno o esterno (preposto alla gestione) a cui affidare la conduzione, sotto la vigilanza dello stesso Amm. Giud. ed anche predisponendo procedure di verifica con cadenza periodica.

Talora tuttavia, la caratterizzazione familiare dell'impresa (per caratteristiche intrinseche, dimensioni, specializzazione o altro) può rendere inevitabile la permanenza del proposto e/o familiari; in tal caso devono attuarsi adeguate forme di controllo sull'attività, con una ricollocazione nell'organigramma in una posizione con poteri decisori esclusi o massimamente ridotti (ad es. mansioni esecutive o di consulenza) e in ogni caso non con funzioni di Coadiutore o diretto collaboratore dell'Amm. Giud. (cfr. art. 35 comma 3).

Il modello di gestione da seguire dunque, non è univoco, ma dipende da molteplici fattori, tra cui principalmente la dimensione e tipologia d'impresa, ma talora anche localizzazione e contesto ambientale.

Per società/aziende operanti in particolari settori (ad es. ristorazione, trasporti) o per figure specializzate può farsi ricorso ad una ricognizione sul locale mercato del lavoro tramite Enti preposti, o anche farsi ricorso ad un manager temporaneo selezionato dalle associazioni di Temporary manager. Questa visione ampia vale anche per il personale dipendente esecutivo.

Vale altresì il riferimento ai supporti tecnici di cui all'art. 41-quater.

Si aprono prospettive di sinergie a più ampio raggio, che in realtà dotate di esperienze più risalenti nel tempo e consolidate hanno trovato realizzazione in appositi Protocolli operativi (si segnalano i Protocolli in atto presso Trib. Milano e Trib. Roma).

4.3)- Nel corso del sequestro non viene meno lo svolgimento dell'attività sociale.

Le necessità operative e di migliore controllo spesso inducono a trasferire la sede legale della società (adempimento più oneroso per le società di persone, comportando la



modifica dei patti sociali con atto notarile) per lo più presso lo studio dell'Amm. Giud. o di un professionista di sua fiducia.

Può essere opportuno che alle assemblee della società siano chiamati a presenziare anche i soci quiescenti, per informativa e se del caso presa d'atto/approvazione per quanto occorrer possa, ad evitare possibili future contestazioni. Si pensi al caso di azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione mediante utilizzo e prelievo degli importi *pro quota* dai rispettivi conti correnti (in sequestro) di ciascun socio; oppure al caso in cui il socio non sequestrato intenda cedere la propria quota e i soci sequestrati manifestino disinteresse all'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora si manifesti la necessità di apporto di capitali (ad es. per i c.d. costi di legalizzazione), i soci quiescenti possono essere chiamati a finanziare la società con risorse proprie non sequestrate e se vi consentono occorre avere cura di inserire clausole di salvaguardia (ad es. finanziamento soci senza diritto a ripetizione o rivalsa). Nell'ipotesi più complessa del socio/sequestrato prestanome del proposto/socio occulto dovrà valutarsi ogni possibilità consentita dalla normativa civile-societaria.

Per quanto attiene alla eventuale approvazione dei bilanci di esercizio, le società/aziende sottoposte a sequestro devono ottemperare agli adempimenti in materia dettati dal codice civile, evidenziandosi al riguardo che il CAM non prevede espresse deroghe in merito (cfr. art. 41 comma 4).

Pertanto, attesa la necessità di espletare gli ordinari adempimenti civilistici, nei documenti societari (nota integrativa, relazione sulla gestione e verbale assembleare) è consigliabile inserire clausole di tutela riferibili a situazioni contabili *ante* sequestro. Resta ferma l'opportunità/necessità di procedere, successivamente all'immissione e mediante uno specifico consulente (coadiutore o professionista terzo), ad una puntuale revisione contabile delle singole poste onde consentire allo stesso bilancio di risultare altresì conforme ai principi codicistici di verità e correttezza.

Come indicazione operativa ed in via esemplificativa può valere la seguente clausola di salvaguardia: "Resta inteso che con l'approvazione del bilancio si fa riserva di ogni iniziativa a tutela precisando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 cod. civ., l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le eventuali responsabilità incorse nella gestione sociale precedente la data del provvedimento di sequestro" (o più propriamente: la data della immissione in possesso).

Parimenti, negli stessi documenti societari, è opportuno evidenziare il richiamo alla peculiare disciplina di cui al Libro I, titolo IV del CAM in materia di diritti dei terzi, all'uopo ivi specificando che per talune poste (nella specie debiti ante sequestro per i quali è stata effettuata apposita circolarizzazione) la menzionata normativa speciale dispone (salvo l'ipotesi ex art. 54-bis) la sospensione del relativo rapporto e del pagamento ed il



loro accertamento, nell'*an* e nel *quantum*, dinanzi al Giudice della prevenzione funzionalmente competente, nell'ambito di un subprocedimento che, se del caso, sarà avviato dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado.

5)- Gestione di aziende – Esercizio provvisorio

La impostazione iniziale può indirizzare l'attività gestoria in modo proficuo oppure comprometterne gli esiti.

In particolare, per quanto riguarda le aziende si impongono scelte rapide, evocate dall'art. 41 comma 1-quinquies CAM laddove si prescrive che “entro trenta giorni dall'immissione in possesso” l'Amm. Giud. è autorizzato a proseguire l'attività d'impresa o a sospenderla. E la previsione che l'autorizzazione debba essere data nei trenta giorni (pur trattandosi di termine ordinatorio) implica una istanza anteriore a detto termine, cioè in termini pressoché immediati o comunque al più presto, trattandosi evidentemente di una scelta talora di vitale importanza per l'azienda stessa.

La prosecuzione dell'attività in esercizio provvisorio può essere decisiva per le sorti dell'azienda e al contempo tutela l'Amm. Giud., in quanto la normativa:

- consente di gestire temporaneamente senza subentro nei rapporti aziendali (art. 56);
- vige l'ultrattività delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività (art.41 comma 1-quinquies);
- sterilizza le cause di scioglimento e liquidazione di società (art.41 comma 1-octies);

inoltre:

- è sospesa l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla notifica degli accertamenti disposti dalla P.A., consentendosi di procedere a sanatoria delle violazioni (art. 35-bis comma 2);
- sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva (art.35-bis comma 3).

Anche i rapporti di lavoro si devono ritenere rientranti nei rapporti pendenti ex art. 56 comma 1, sicché questi rimangono sospesi fino a dichiarazione di subentro o di risoluzione, salvo che, ai sensi del comma 3, entro trenta giorni ne sia autorizzata la provvisoria esecuzione, a seguito della quale non si ha un subentro di fatto nei singoli rapporti.

E' quindi sconsigliato il subentro immediato nei rapporti di lavoro, potendo questi semmai proseguire in regime di esercizio provvisorio. Lo stesso vale per i consulenti interni e per altre figure riconducibili nell'alveo dei rapporti pendenti ex art. 56.

In caso di subentro nel rapporto di lavoro poi, è prudentiale preventivamente stipulare una transazione novativa tramite le organizzazioni sindacali ex art. 2113 c.c.



Ai sensi dell'art. 41 comma 4, “i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto”.

Si ritiene, con riferimento all'art. 56 CAM sui rapporti pendenti e all'art. 35 comma 3 limitativo della assunzione di incarichi per le figure del proposto, familiari ed altri soggetti ivi indicati, che “essendo evidente il carattere speciale della normativa e la finalità di ordine pubblico, che non può che comprendere tutti i contratti relativi al bene e all'azienda sequestrata, nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate, deve affermarsi la applicabilità della normativa speciale anche ai rapporti di lavoro” (...) “in tal caso è la stessa legge speciale che, in ragione della finalità di ordine pubblico, prevede la giustificazione del licenziamento, che, del resto, non ha natura disciplinare” (Cass., Sez. Lav., 27.4.2017 n. 10439), sicché “non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale” (Cass., Sez. Lav., 19.10.2018 n.26478).

Qualora l'Amm. Giud., ai sensi dello stesso art. 41 comma 1-quinquies, invece della prosecuzione dell'attività d'impresa ne richieda la sospensione, potrà essere opportunamente richiesta al G.D. autorizzazione per l'avvio delle procedure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende in sequestro, in base al D.Lgs. n. 72/2018 ed alla Circ. Min. Lavoro n.10 del 6.5.2019.

In via generale dunque, la rilevazione tempestiva delle criticità, oltre ad orientare le scelte gestorie, serve a garantire l'Amm. Giud. (e l'amministratore-legale rappresentante nominato ex art. 41 comma 6 ove gli siano attribuiti poteri ampi) da possibili contestazioni ed eventuali responsabilità.

Nel caso in cui siano contestate violazioni o comunque emergano situazioni irregolari (in materia amministrativa, fiscale, giuslavoristica, ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.), di fatto per lo più antecedenti al sequestro, si impone attenzione per procedere alla sanatoria/regolarizzazione.

In tal senso, particolarmente delicato appare il tema della sicurezza sul lavoro, per modo che in caso di mancanza del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n.81/2008, la cui omissione espone a sanzioni, è consigliabile la sospensione dell'attività, la sanatoria e poi la ripresa dell'attività.

La riconduzione a legalità è uno dei compiti principali dell'Amm. Giud.

5.1)- Oltre ai rapporti coi soggetti interni alla procedura e all'azienda, è obbligatorio/opportuno il tempestivo invio di tutte le comunicazioni ai soggetti esterni in vario modo interessati e coinvolti.



L'invio non dilazionato di queste comunicazioni vale per agevolare la gestione e per scongiurare l'insorgere di questioni più complesse (ad es. invio al Concessionario della Riscossione della richiesta di sospensione, in via generale, di ogni procedura esecutiva ex art. 50 comma 1) o per favorire interlocuzioni utili alla gestione (ad es. Prefettura e Comune ove sono situati gli enti in sequestro). Particolare accuratezza merita la circolarizzazione dei crediti/debiti, perché le conferme esterne permettono di verificare esistenza ed entità di voci di bilancio e di effettuare una adeguata revisione contabile.

Si elenca qui di seguito:

- Comunicazione variazione dati ai fini IVA (entro 30 gg. dall'immissione in possesso)
- Comunicazione nomina all'Agenzia delle Entrate (entro 60 gg. dall'immissione in possesso)
- Comunicazione sequestro a Equitalia Giustizia (cfr. *infra*)
- Comunicazione sequestro a Prefettura competente
- Comunicazione sequestro a Istituti di credito
- Comunicazione sequestro a Ente Territoriale
- Comunicazione sequestro ad Istituti previdenziali e assistenziali
- Richiesta attestazione contenziosi civili alla Cancelleria del Tribunale
- Comunicazione sequestro a terzi per circolarizzazione crediti/debiti
- Centrale rischi Banca d'Italia
- Certificato carichi pendenti tributari Agenzia Entrate
- Estratto di ruolo Equitalia
- Eventuale anagrafe dei conti correnti della società e del proposto
- Altre comunicazioni relative alla natura dell'attività esercitata (ad es. ASL, Monopoli, Questura, AGEA per le aziende agricole, ecc.).

6)- Art. 50 CAM e regime fiscale - Cenni

L'art. 50 comma 1 dispone che “le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie”, ed aggiunge che è conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

La norma dell'art. 50 comma 1 si ritiene generalmente dettata per evitare la disgregazione delle attività economiche oggetto di sequestro e che in prospettiva, con la confisca definitiva, possono essere acquisite al patrimonio pubblico.

Il tenore testuale con la disgiuntiva “o” che separa “aziende” da “partecipazioni societarie” pare rendere applicabile la sospensione anche al sequestro di partecipazioni sociali in quanto tali e non totalitarie. Senonché, il testo della norma già presente nel D.Lgs. n.159/2011, cioè prima che la L. n.161/2017 disponesse che il sequestro di



partecipazioni sociali totalitarie si estende all'azienda, orienta a ritenere che proprio quella disgiuntiva "o" intendesse porre un collegamento tra azienda e sequestro delle partecipazioni sociali che ne danno la piena disponibilità e perciò totalitarie.

Il riferimento soltanto soggettivo agli enti riscossori (...o di altri concessionari di riscossione pubblica) significa l'applicazione della sospensione indistinta rispetto alle tipologie di debito: erariale, previdenziale, tributi locali, sanzioni amministrative, ecc.

La norma deve inoltre intendersi con una portata ampia, non riguardante soltanto le procedure in corso all'atto del sequestro (semmai, "in corso" va riferito soltanto ai "provvedimenti cautelari", in via di estensione specificativa), ma anche quelle successive pur sempre riferite a debiti anteriori al sequestro.

La logica di favore sottesa alla norma invece, non trova più ragion d'essere per i debiti contratti dall'amministrazione giudiziaria nell'esercizio dell'attività dell'ente in sequestro, dovendone rispondere l'azienda col proprio patrimonio, poiché altrimenti risulterebbero alterate da quel beneficio le normali dinamiche di mercato.

La stessa *ratio* normativa induce a ritenere che il beneficio della sospensione delle procedure di riscossione non possa valere fino a confisca definitiva o ad eventuale restituzione all'avente diritto, poiché altrimenti si protrarrebbe una situazione economico-patrimoniale alterata, contraria alla legalizzazione dell'attività ed allo stesso principio di gestione utile.

Si condivide pertanto l'opinione secondo la quale la sospensione delle procedure di riscossione opera fino al decreto di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale di cui all'art. 41 comma 1-sexies. Nel frattempo, l'Amm. Giud. avrà avuto il tempo di valutare la situazione complessiva dell'azienda e la stessa posizione debitoria come elemento rilevante per proporre la prosecuzione dell'attività oppure la liquidazione o fallimento.

L'art. 50 comma 2 stabilisce che "nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile".

La norma si riferisce testualmente a tutti i beni, non soltanto alle aziende.

Il riferimento testuale ai crediti erariali esclude i crediti non erariali.

In proposito ed in merito alla disciplina fiscale, si segnala la Risoluzione Ag. Entrate n.114/E del 31.8.2017.

Secondo detta Risoluzione l'istituto della confusione di cui all'art. 50 comma 2 "si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura "erariale". Si tratta, quindi, a titolo esemplificativo, dei crediti relativi all'IRPEF, all'IRES, all'IVA, alle ritenute alla fonte, all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale. Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali".



Quanto all'ambito temporale, la stessa Risoluzione, premesso il richiamo alla circolare n. 156/E del 7.8.2000 che aveva ritenuto applicabile all'amministrazione giudiziaria dei beni (oggetto della misura cautelare di cui all'allora vigente L. n.575/1965 ora riferibile al CAM) la disciplina della eredità giacente, nonché ritenuta la provvisorietà della situazione che si determina in pendenza di sequestro, afferma che "la veste di soggetto passivo d'imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati. Il soggetto passivo d'imposta è, quindi, individuato a posteriori, seppure con effetto *ex tunc*, nello Stato o nell'indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca definitiva o con la restituzione dei beni".

Poiché in pendenza di sequestro l'Amm. Giud. opera *in incertam personam* (per conto di chi spetta), la citata Risoluzione indica gli adempimenti a cui lo stesso è tenuto e prosegue: "i crediti erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva)" (...) "Successivamente a tale data, il soggetto passivo d'imposta è individuato (sebbene a posteriori ma con effetto *ex tunc*) nello Stato. Resta ferma, durante la vigenza del procedimento cautelare, l'imprescindibilità degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento a carico dell'amministratore giudiziario" (...) "In relazione a tale fase si è, quindi, dell'avviso che si estinguano per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l'imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio".

Per quanto riguarda il regime fiscale degli immobili si ricorda l'art. 51 comma 3-bis. In particolare, la prima parte di detta norma recita: "durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi".

7)- FUG e conti bancari

7.1)- Il D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n.133/2008 ha disposto (art. 61 comma 23) il versamento ad unico «fondo» delle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative nonché dei proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito dei citati procedimenti. Con D.L. n.143/2008 conv. con modif. in L. n. 181/2008 si sono meglio classificate le risorse da far affluire al "fondo" (art. 2) disciplinando al contempo



l'attività dello stesso, denominato “fondo unico di giustizia” (FUG) e gestito da Equitalia Giustizia s.p.a.

Non confluiscono al FUG le somme o i proventi relativi a “complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca”, come statuito dall’art. 2 D.L. n.143/2008 conv. con modif. in L. n.181/2008, in base all’interpretazione autentica dell’art. 2 comma 2 data dall’art. 6 comma 2-bis D.L. n.11/2009 conv. con modif. in L. n.38/2009.

Avuto riguardo all’alimentazione del FUG e agli adempimenti degli operatori di settore, la normativa prevede che le Banche, Poste Italiane e gli altri operatori finanziari depositari di attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale devono intestare le stesse al FUG e trasmettere ad Equitalia Giustizia, in via telematica, le informazioni individuate con apposito decreto del M.E.F. (art. 2 comma 3 D.L. n.143/2008). Il Decreto M.E.F. 25.9.2009 individua le informazioni dovute a Equitalia Giustizia s.p.a. dalle Banche, da Poste Italiane s.p.a. e dagli altri operatori finanziari, riportate in allegati a decreto stesso.

La Circ. ABI del 25.2.2009 prot. OF/000746 indica a Banche, Poste Italiane e altri operatori gli adempimenti e modalità da seguire per procedere alla intestazione al FUG, considerate tra loro equivalenti (perché le somme sono nella disponibilità del FUG e perché permettono di ricostruire la storia del rapporto):

-rapporto specchio (per ogni rapporto oggetto di provvedimento giudiziario è aperto un corrispondente nuovo rapporto intestato al FUG e collegato informaticamente)

oppure

-voltura (modifica del rapporto preesistente con sua intestazione al FUG).

La Circ. ABI citata, a cui si rimanda, riguarda anche i sequestri parziali e i rapporti cointestati. I rapporti a saldo negativo o a saldo zero non sono oggetto di intestazione.

Il D.M. 15.6.2010 n.119 ha integrato la disciplina per la reintestazione al FUG delle risorse e contratti assicurativi oggetto di sequestro e confisca.

La disciplina del CAM si innesta in questo quadro.

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 CAM, “le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia”. La L. n.161/2017 ha aggiunto nello stesso comma la previsione che con decreto interministeriale “sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall’amministrazione dei beni immobili”; ma questa previsione è ancora inattuata.

Ai sensi del comma 4, “le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato”.

Il D.M. 30.7.2009 n.127, Regolamento di attuazione in tema di FUG, disciplina all’art. 5 le “spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di



sequestro o confisca”, prevedendo al comma 1 che Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto delle spese.

Dispone il comma 2:

“In applicazione dell’articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell’amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l’amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale”.

Dispone il comma 3:

“In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all’amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrati, la richiesta di cui al comma 2 è ammissibile esclusivamente qualora l’immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l’amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell’utilizzatore”.

Le richieste dell’Amm. Giud. al FUG devono essere redatte in base ad appositi modelli di Equitalia-Giustizia.

Dunque, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro afferenti al FUG e riferibili al compendio in sequestro, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge per la conservazione e l’amministrazione dei beni.

Nella pratica, si sconsiglia il pagamento di acconti all’Amm. Giud. mediante utilizzo di somme presenti al FUG, anche dopo la confisca in primo grado, poiché in caso di successiva revoca della confisca si profila disagiata la restituzione all’avente diritto delle somme prelevate e l’attribuzione del compenso a carico dell’Erario.

Si nota come l’ultima parte dell’art. 5 comma 3 del D.M. n.127/2009 sia limitativa e penalizzante in particolare per la gestione degli immobili.

Tuttavia, si deve rimarcare che gli artt. 37 comma 3 e 42 comma 1 CAM sono norme successive, speciali e di rango normativo superiore rispetto al D.M. citato.

Pertanto, la disposizione dell’art. 37 comma 3 laddove prevede che le somme “affluiscono” al FUG, nonché la previsione inattuata del decreto interministeriale ivi indicato, possono lasciare intendere che le somme affluiscono al FUG all’esito della gestione, come accade per tutte le risorse finanziarie definitivamente confiscate. Tant’è che il successivo comma 4 espressamente stabilisce che le somme (di cui al comma 3) non devono essere intestate al FUG ma alla procedura e la relativa gestione è rimessa al GD



(quindi non messa a disposizione da parte del FUG). Con questa lettura normativa appare integrarsi in modo coerente l'art. 42 comma 1 sulla disciplina delle spese (cfr. *infra*).

Si evidenzia infine una discrasia testuale delle norme.

L'art. 61 comma 23 D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n.133/2008 dispone che le somme di denaro "sequestrate" nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.Lgs. n.231/2001, "affluiscono ad un unico fondo", e prosegue statuendo che allo stesso fondo affluiscono altresì "i proventi derivanti dai beni confiscati" nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione.

Si rimarca la differenza tra risorse "sequestrate" e beni "confiscati" (in via definitiva), che non è soltanto terminologica perché allude al fatto che i "proventi" derivanti dai beni in corso di sequestro e fino a confisca definitiva non affluiscono al FUG (come non vi affluiscono, per espressa esclusione normativa già ricordata, le somme o i proventi relativi a "complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca").

L'art. 37 comma 3 CAM invece, prevede che affluiscono al FUG le somme apprese, riscosse o ricevute "a qualsiasi titolo" dall'Amm. Giud., "escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende".

La mancanza di distinzione fra sequestro e confisca (definitiva) evidenzia un contrasto rispetto alle norme generali sul FUG, onde si è osservato che la norma del CAM sembra risentire di un eccesso di delega, atteso che questa prevedeva solo l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa previgente e non modifiche.

E' di tutta evidenza che laddove i proventi dei beni in sequestro venissero immediatamente trasferiti al FUG la gestione dei beni stessi da parte dell'amministrazione giudiziaria soffrirebbe dei ritardi nella restituzione di tali disponibilità da parte del FUG e rendere di fatto problematica o addirittura impraticabile l'amministrazione di beni come, ad es., gli immobili locati se il provento delle locazioni non può essere direttamente utilizzato per il pagamento delle spese condominiali, dell'ICI, degli interventi di manutenzione, ecc.

D'altra parte, si è rimarcato lo squilibrio determinatosi rispetto al sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. e al c.d. sequestro allargato di cui all'art. 12-sexies D.L. n.306/1992 conv. in L. n.356/1992 (ora art. 240 bis c.p.), ai quali l'art. 2 comma 2 D.L. n.13/2008 appare applicabile e senza che tale norma possa essere obliterata dalla progressiva applicabilità/prevalenza della disciplina del CAM rispetto agli altri tipi di sequestro.

In realtà, si deve notare che l'art. 37 comma 3 CAM, in quanto non distingue fra sequestro e confisca, è formulato contraddittoriamente non soltanto nella parte in cui pare disporre l'afflusso indiscriminato al FUG, ivi compresi i proventi relativi ai beni (non relativi a compendi aziendali) in corso di gestione, ma anche nella parte in cui esclude



“quelle derivanti dalla gestione di aziende”, poiché la connessione testuale con “le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo” dall’Amm. Giud. pare prevedere che debbano affluire al FUG tutte le somme e le risorse sequestrate alle società/aziende, e ciò in ulteriore contrasto con le norme sul FUG.

Orbene, la ricerca di una interpretazione coerente dell’art. 37 comma 3 CAM può agganciarsi al prosieguo dello stesso art. 37 comma 3, laddove menziona il FUG rimandando alla norma istitutiva dello stesso (art. 61 comma 23 D.L. n.112/2008). Questo richiamo allora, non può che essere inteso come inevitabile rinvio al quadro normativo di riferimento, sicché l’art. 37 comma 3 deve averne una lettura conforme.

In via operativa dunque, per la gestione FUG possono dettarsi le seguenti regole orientative:

- a) le somme depositate su conti correnti aziendali sequestrati non devono essere volturate al FUG (in sede di esecuzione del sequestro l’Amm. Giud. deve assicurarsi che dette somme non vengano impropriamente volturate, come invece di fatto talora avviene);
- b) le somme depositate su conti correnti non aziendali attinti da sequestro devono essere volturate al FUG in base alla disciplina specifica dettata dal legislatore in detta materia, con onere (e correlata responsabilità) in capo agli intermediari bancari, postali e assicurativi. In questa cornice, seppure non espressamente disciplinato, l’Amm. Giud. potrebbe sollecitare con una missiva gli intermediari ad effettuare la volturazione ricordando la disciplina applicabile e richiamando le conseguenti sanzioni in caso di inottemperanza stabilite dall’art. 2 comma 3-bis D.L. n. 143/2008 conv. con modif. in L. n. 181/2008. Parimenti può essere opportuna una comunicazione a Equitalia Giustizia informativa della avvenuta nomina e del sequestro dei beni di sua competenza (es. conti correnti personali), all’uopo esplicitando altresì di avere provveduto, con separata comunicazione, a sollecitare gli intermediari ad ottemperare alle volturazioni di legge in favore del FUG;
- c) per i rapporti non sequestrati (conto procedura o conto frutti) aperti, previa autorizzazione del G.D., in costanza di procedura e necessari per la gestione, si raccomanda la puntuale osservanza del disposto di cui all’art. 37 comma 3, il quale prevede che affluiscano al FUG le somme apprese, riscosse o ricevute “a qualsiasi titolo” dall’Amm. Giud., “escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende”, fermo restando che, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, dette somme “sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato”.

7.2)- E’ buona prassi che l’Amm. Giud. apra un conto corrente intestato alla procedura, diverso da quello precedente in uso al soggetto proposto/sequestrato, ciò servendo a distinguere la situazione finanziaria anteriore da quella posteriore al sequestro.



Tuttavia, in situazioni specifiche ed in particolare nel caso di società/aziende può essere opportuno il subentro nei conti preesistenti, al fine di evitare inconvenienti derivanti da addebiti/accrediti periodici già in essere o da altri automatismi preesistenti.

Il nuovo conto deve essere intestato alla procedura di amministrazione giudiziaria, ma spesso le Banche si dimostrano impreparate, non tanto nel caso di società, quanto nel caso del soggetto proposto/impresa individuale in mancanza di un codice fiscale del patrimonio sequestrato con cui classificare il conto. Si può fare ricorso a classificazioni di conto analoghe della Banca (ad es. Curatore) o richiedere all’Agenzia Entrate un codice fiscale apposito, dovendosi peraltro escludere l’apertura di un conto col codice fiscale personale dell’Amm. Giud., poiché questa prassi, oltre ad essere del tutto impropria in ragione dell’incarico pubblicistico e non della veste personale, può esporre a problematiche varie a carico dello stesso.

E’ opportuno altresì trattare con la Banca condizioni remunerative per la procedura e migliorative rispetto alle precedenti.

In tema di obblighi di identificazione e segnalazioni antiriciclaggio, si riporta il Provvedimento UIC 24.2.2006 per i professionisti - chiarimenti vari – aggiornamento 21.6.2006, in cui si legge al punto 15: “L’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC”. Si segnala inoltre che il MEF ha chiarito (vedasi lettera circolare ABI 15.4.2011 prot. ULG749) che “l’individuazione del cliente e del titolare effettivo, effettuata dalle banche al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo, esclude che il custode giudiziario possa, a seguito del sequestro, essere individuato quale titolare effettivo del/i conto/i corrente/i già intestato/i alla società”.

Ora, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 125/2019 al D.Lgs. n. 231/2007, che orientano l’individuazione del titolare effettivo alla “titolarità del potere di rappresentanza”, non spostano le precedenti considerazioni.

L’adozione di un provvedimento di sequestro, pertanto, non incide sulla titolarità effettiva. Dunque, l’Amm. Giud. non può essere censito come titolare effettivo e neppure come legale rappresentante, salvo che in ipotesi di sostituzione autorizzata dal G.D. ex art. 41 comma 6 del precedente amministratore civilistico con lo stesso Amm. Giud.

Le disposizioni dell’art. 37 comma 5 CAM riguardanti l’obbligo di contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti con annotazioni analitiche distinte non impediscono la tenuta di un unico conto corrente per tutte le somme gestite in relazione ai



diversi beni (non società/aziende), purché permanga una contabilità separata nel rispetto della norma citata.

Per quanto attiene ai rapporti bancari aziendali (non applicandosi, come detto, la disciplina FUG), occorre garantire nell'immediatezza la piena operatività dei conti correnti, sui quali il giorno del sequestro viene applicato un "blocco operativo in dare ed avere". Di talché, già immediatamente dopo avere effettuato le operazioni di immissione in possesso, ovvero in concomitanza ad esse, sarà necessario recarsi presso gli Istituti bancari per procedere allo sblocco operativo dei conti correnti e alle ordinarie operazioni di censimento (firma dello specimen da parte dell'Amm. Giud., annullamento precedenti carte di credito e di debito, blocco dei titoli di credito in circolazione, ecc.). L'Amm. Giud. dovrà ricercare le soluzioni più idonee affinché le operazioni bancarie di routine sui conti correnti possano essere effettuate anche in sua assenza, al fine di non appesantire la gestione ordinaria dell'impresa. Sarà utile, per esempio, attribuire specifiche deleghe a collaboratori o dipendenti per ciò che concerne i versamenti o i pagamenti relativi a imposte, tasse e contributi, da fare tramite addebito sul conto corrente o l'abilitazione di conti on-line (home banking).

Dunque, per i conti correnti aziendali può essere opportuna l'autorizzazione ad operare congiuntamente e disgiuntamente da parte dell'Amm. Giud., dell'eventuale Coadiutore, nonché dell'amministratore/legale rappresentante ove nominato ex art. 41 comma 6, anche con rilascio di carte di debito o di altri strumenti bancari idonei e funzionali ad una gestione più fluida e ordinata.

In merito alla gestione dei rapporti bancari afferenti a beni sequestrati, nella interlocuzione con gli Istituti di credito, è opportuno richiedere formalmente l'applicazione dei criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con Circ. del 24.2.2016 in merito ai finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e ai finanziamenti concessi in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

8)- Gestione e Situazione patrimoniale

Come già ricordato, ai sensi dell'art. 41 comma 4 CAM, "i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto".

In via generale dunque, valgono le norme civili-societarie, anche per la redazione e approvazione della situazione patrimoniale e bilancio.

Questo principio è confermato dalla Circ. ANBSC n.1/2020 DGA, che impartisce direttive ai Coadiutori e ai legali rappresentanti di società in merito ai bilanci di esercizio delle società sequestrate e confiscate ricadenti nella competenza gestoria della ANBSC, dove si legge che "la predisposizione dei bilanci d'esercizio dovrà avvenire nel pieno



rispetto della disciplina di cui al codice civile e ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) applicabili”.

La Circ. ANBSC aggiunge che “tali documenti contabili saranno predisposti e trasmessi all’Agenzia (al di là della loro approvazione) anche per le imprese e le società di persone che, come noto, non hanno un obbligo civilistico in tal senso. Al fine di rendere quanto più omogenei e confrontabili i loro bilanci, questi ultimi dovranno essere predisposti utilizzando tendenzialmente gli schemi civilistici conformi alla IV Direttiva CEE”, salvo che, ove tale modalità di redazione sia antieconomica o incoerente con lo stato della società, l’ANBSC autorizzi la presentazione dei bilanci nelle altre forme semplificate previste dal Codice Civile. La redazione dei bilanci dovrà avvenire da parte dell’organo amministrativo nominato successivamente al sequestro dall’Autorità Giudiziaria o dalla stessa ANBSC, ovvero, qualora l’organo amministrativo non sia stato mai sostituito o confermato dopo il sequestro (e quindi da intendersi sostanzialmente decaduto per effetto della misura ablativa), dal Coadiutore della procedura, con l’eventuale ausilio di un professionista autorizzato.

La stessa Circ. ANBSC dà indicazioni in ordine agli “immobili aziendali” (rimandando alle Linee Guida del 24.7.2018, a cui già si è fatto cenno, cfr. *supra*) e alle “partecipazioni tra società confiscate”. In merito alla “corretta esposizione della situazione passiva della società”, ritiene indispensabile “esporre separatamente nella nota integrativa il valore dei debiti ante sequestro, nonché riportare lo stato del procedimento di accertamento (verifica dei crediti) di cui agli artt. 57 e segg. del codice antimafia. Al termine della predetta procedura giudiziaria, sarà esposto in bilancio unicamente il valore dei debiti effettivamente riconosciuti ai sensi della citata normativa. I debiti iscritti nei confronti dei soggetti colpiti dalla misura ablativa, dopo la definitività, saranno cancellati dai relativi bilanci, qualora non espressamente riconosciuti da parte dell’A.G.”.

Aggiunge ulteriormente che, “in caso di sequestro o confisca di quote che non assicurino il controllo della società, i coadiutori della procedura dovranno farsi carico di richiedere agli organi amministrativi in carica l’applicazione dei suddetti criteri di redazione dei bilanci”.

La segnalazione di detta Circ. ANBSC è importante, poiché già dal sequestro deve prefigurarsi una impostazione in linea di sostanziale continuità funzionale al subentro, pur eventuale, della ANBSC.

Orbene, la redazione e sottoscrizione delle situazioni economico-patrimoniali anteriori alla immissione in possesso compete al legale rappresentante anteriormente in carica.

Si è già accennato (cfr. *supra*) alla necessità/opportunità di una revisione contabile e di cautele da adottare, anche con clausole di salvaguardia in sede di approvazione del bilancio, affinché sia distinta la fase ante e post sequestro (possono adottarsi in nota



integrativa, o in apposito verbale se non sussiste nota integrativa, prospetti ante e post sequestro al fine di cristallizzare i valori ante sequestro) ed esclusa ogni responsabilità dell'Amm. Giud. per la fase anteriore alla immissione in possesso, con qualche diversa modalità operativa e difficoltà che si prospetta a seconda del momento di adozione del sequestro in relazione alla tempistica di chiusura dell'esercizio e di redazione/approvazione del bilancio; ciò che può anche consigliare la redazione di un bilancio straordinario infrannuale oppure la dilazione dei termini di approvazione del bilancio ordinario, mentre resta ipotesi estrema e residuale il deposito, previa autorizzazione del G.D., di progetto di bilancio non approvato (consentito da alcuni Uffici del Registro Imprese unitamente al verbale di assemblea contenente le motivazioni della mancata approvazione - cfr. Circ. MISE n. 3668/C 27.2.2014, "Casi particolari", lett. f).

Ove risultino situazioni economico-patrimoniali non veritiere l'Amm. Giud. deve procedere alle rettifiche, con l'ausilio del revisore, e procedere alla legalizzazione dei conti, con obbligo di fare emergere le rettifiche da apportare alle poste degli anni precedenti per il periodo utile all'esperimento delle azioni di responsabilità e/o revocatorie e/o simulazioni. Ne emergerebbe il potere, previa autorizzazione del G.D. e valutazione del rapporto costo/beneficio, di esperire azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di fatto o di diritto o altri facenti funzione per il periodo non prescritto o utile per l'azione.

L'art. 41 comma 1-octies CAM dispone che "dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività", come da art. 41 comma 1-sexies, "per le società sottoposte a sequestro" non operano "le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale" e, "per lo stesso periodo", non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 2446, l'art. 2447, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 2482-bis e l'art. 2482-ter c.c.

Vi è quindi una temporanea sterilizzazione in una fase durante la quale è consentita la prosecuzione provvisoria della attività d'impresa e si approntano i dati conoscitivi e di prospettiva della realtà sociale ed aziendale.

La rappresentazione della situazione economico-patrimoniale veritiera e corretta è dunque un dato imprescindibile ai fini della decisione sulla (eventuale) prosecuzione o ripresa dell'attività.

Tecnicamente i debiti ante sequestro devono essere integralmente riportati, salvo verifica della non debenza (all'esito di una circolarizzazione oppure di una pronuncia resa dal Tribunale su apposita istanza del terzo citato nel giudizio ai sensi dell'art. 23 CAM).

Tuttavia, si pongono alcune questioni connesse al particolare regime che governa il sequestro/confisca di prevenzione. Laddove emerga un patrimonio netto negativo potrà essere opportuno dare conto di quelle voci, soggette ad un regime specifico, che siano suscettibili di incidere significativamente sulla situazione economico-patrimoniale; tra queste, in particolare, i debiti verso l'Erario suscettibili di estinzione per confusione e i



debiti ante sequestro suscettibili di svalutazione fino al 40% (cfr. art. 53 CAM). Potrebbe darsi, ad es., che il riscontro di una ingente evasione fiscale-erariale sia determinante nel fare emergere un patrimonio netto negativo, pur essendo la società/azienda produttivamente sana ed in grado di proseguire proficuamente (anche con salvaguardia dei posti di lavoro) la propria attività.

La cognizione di tali situazioni può essere allora meritevole di evidenza per un migliore apprezzamento complessivo.

Invero, secondo un orientamento, la sterilizzazione delle cause di scioglimento della società di cui all'art. 41 comma 1-octies è suscettibile di ultrattività, nel senso che il Tribunale potrebbe motivatamente disporre l'approvazione ex art. 41 comma 1-sexies del programma di prosecuzione/ripresa dell'attività, ancorché in presenza di un patrimonio netto negativo (e nella impossibilità di ricostituzione del capitale sociale). Questa possibilità di prosecuzione anche con patrimonio netto negativo è mutuata dall'art. 104 L.F. dell'esercizio provvisorio per le società dichiarate fallite fino al termine della liquidazione. In tal caso, le clausole di sterilizzazione si estenderebbero per tutto il periodo di attività disposta dal Tribunale. Tale opinione ritiene che la prosecuzione debba essere finalizzata in primo luogo ad evitare un danno grave all'impresa e, conseguenzialmente, a quei soggetti (anche diversi dai creditori) che possono riceverne un danno (dipendenti, clienti, fornitori e terzi), in una logica non solo di interesse privatistico ma di interesse pubblicistico alla conservazione dell'impresa.

Consentire comunque la prosecuzione dell'attività, in effetti, può corrispondere a un interesse pubblico, non solo a beneficio dello Stato per la confisca definitiva, ma anche per l'interesse sociale al mantenimento in vita di un ente produttivo. D'altra parte, in caso di revoca del sequestro e restituzione riprenderebbe vigore l'evidenza del patrimonio netto negativo, con ogni conseguenza. E però, se nel frattempo l'attività proficua avesse riequilibrato il patrimonio netto si restituirebbe una società sanata in virtù di meccanismi societari alterati rispetto a quelli ordinari e squilibrati nella concorrenza del mercato.

L'impianto normativo, con la formulazione dell'art. 41 comma 1-octies delimitata temporalmente e senza previsione di ultrattività, pare invece rendere preferibile, perché più conforme al dettato di legge, un diverso orientamento.

In base ad esso, terminata la fase di esercizio provvisorio si entra in una fase di ordinaria gestione di mercato, con la cogenza di tutte le norme ordinamentali impositive, tra l'altro, del mantenimento del capitale sociale (a tutela dei creditori sociali), laddove non espressamente derogate dalle norme del CAM (cfr. art. 41 comma 4).

Allora, attesa l'impossibilità di far operare la previsione dell'art. 41 comma 1-octies oltre l'eventuale approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività, l'Amm. Giud., rilevata l'erosione del capitale sociale (anche determinato da poste ante sequestro), avrà due scenari:



- 1) chiedere al socio/ai soci di procedere alla ricapitalizzazione;
- 2) procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 5 CAM.

Questa ricostruzione appare altresì conforme all'orientamento giurisprudenziale in tema di oneri di gestione aziendale (cfr. Cass., Sez.II, n.8488/2019 e Cass., Sez.V, n.8441/2019; - *infra*) per cui, in sintesi, si ritiene che possano esercitare l'attività soltanto le aziende in grado di "camminare con le proprie gambe", cioè di operare sul mercato al pari delle altre in regime di concorrenza.

E' intuitiva la conseguenza nefasta, peraltro spesso già derivante dai costi di legalizzazione e da fattori intrinseci emersi col sequestro, per cui molte aziende sequestrate non saranno in grado di superare lo spartiacque dell'esercizio provvisorio. In tal senso, si può semmai constatare la incompletezza del quadro normativo rispetto all'obiettivo generale di legalizzare l'azienda e di riposizionarla sul mercato in condizioni non sperequate/preferenziali.

Da ultimo, merita un cenno il tema del rapporto, non definito dalla normativa, fra indici della crisi d'impresa e sequestro di aziende.

Gli artt. 12 e ss. D.Lgs. 12.1.2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevedono una serie di indicazioni ed obblighi di segnalazione quali strumenti di allerta finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Una opinione più netta ritiene, anche in virtù dell'art. 41 comma 1-octies CAM, che nel periodo di sequestro non si applichino le procedure di allerta e di composizione assistita previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Altra opinione invece, ritiene che le procedure di allerta siano parzialmente applicabili alle aziende attinte dal sequestro. In particolare, il sistema di allerta esterno si ritiene che possa efficacemente funzionare nei casi di debiti INPS sorti in costanza di procedura e nei casi di debiti erariali, salvo quanto previsto dall'art. 51 comma 3-bis CAM, laddove applicabile; diversamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 CAM, saranno insensibili alla procedura di amministrazione giudiziaria le eventuali segnalazioni da parte dell'Agente di riscossione dei tributi. Restano tuttavia perplessità sulla concreta efficacia, nel senso che si rimette ad un controllore pubblico esterno (INPS, Agenzia Entrate e Riscossione) il compito di verificare l'esistenza di indizi di crisi ancorché all'interno dell'azienda esista già un pubblico ufficiale chiamato anche ad effettuare tali verifiche.

In sintesi, e salva l'esclusione dalla applicazione degli strumenti di allerta prevista dall'art. 12 commi 4 e 5 del Codice della Crisi d'impresa, si ritiene che le procedure di allerta interne siano applicabili alle aziende sottoposte a sequestro; mentre le misure di allerta esterne siano applicabili soltanto per le posizioni creditorie maturate post-sequestro, con i limiti di cui agli artt. 50 e 51 CAM e valendo invece per i crediti anteriori la speciale disciplina del CAM (art. 52 e ss.).



D'altra parte, la astratta compatibilità dei sistemi di allerta del Codice della crisi d'impresa alle aziende oggetto di sequestro di prevenzione trova un difficile coordinamento applicativo, in ragione della presenza dell'Amm. Giud. e dei suoi compiti precipui di conservazione e proficua gestione previsti dal CAM, tali da imporre di segnalare tempestivamente le criticità e gli indici di crisi dell'azienda.

Si ricorda che l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è stata differita al 1.9.2021 dall'art. 5 D.L. 8.4.2020 n.23 conv. con modif. in L. 5.6.2020 n.40 che ha modificato l'art. 389 D.Lgs. n.14/2019, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 389, che contempla le norme del D.Lgs. n.14/2019 (artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388) già in vigore dal 16.3.2019 (ivi comprese le norme del cod. civ. come modificate dai suddetti artt. 375, 377, 378, 379).

Il disposto differimento dovrebbe altresì consentire di «allineare» il Codice della crisi d'impresa alla (emananda) normativa di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del 20.6.2019 sulle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il citato D.L. n. 23/2020 (art.6) ha anche disposto la sterilizzazione fino al 31.12.2020 delle norme di diritto societario sulle perdite di capitale e i finanziamenti da soci.

9)- Gestione dei beni e disciplina delle spese

L'art. 37 comma 5 CAM dispone la tenuta di “contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti”, affermando quindi il principio di separazione delle masse, confermato dall'art. 52 comma 2 sulla verifica dei crediti e successivo riparto (che rimanda alla contabilità separata di cui all'art. 37 comma 5) e dall'art. 60 (liquidazione dei beni) dove si stabilisce che, dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'ANBSC “procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse...”.

Il patrimonio deve essere suddiviso per titolari dei beni e le operazioni devono essere annotate in modo che ne sia chiara la riferibilità al singolo cespite o attività commerciale. Ciascuna voce di spesa deve essere posta a carico del soggetto o ente a cui si riferisce, al fine soprattutto di scongiurare ingiustificati addebiti a soggetti diversi nel caso di revoca.

L'art. 42 ai commi 1 e 2 predispone il congegno normativo per la disciplina delle spese, specificando poi al comma 3 la disciplina del compenso dell'Amm. Giud.:

“1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento”.

“2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con



diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca”.

“3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”.

Dunque, ai sensi del comma 1, se non vi è disponibilità di fondi in base al criterio “per masse” si possono utilizzare le somme “comunque” nella disponibilità del procedimento, tra cui in particolare i conti ove affluiscono gli utili di gestione ovvero conti personali volturati al FUG (in base alla disciplina del FUG è possibile richiedere la messa a disposizione delle somme necessarie per la gestione di tutti i beni sequestrati nell'ambito dello stesso procedimento).

Se non è applicabile il meccanismo di cui al comma 1, opera il comma 2, cioè anticipazione dell'Erario con diritto al recupero in caso di revoca del sequestro o confisca.

In altri termini, le spese poste a carico della procedura sono di regola quelle che il titolare avrebbe comunque sostenuto, sicché l'Amm. Giud. le sosterrà nell'interesse di chi spetta. Diversamente, le spese originate a cagione del sequestro (ad es. i compensi dell'Amm. Giud. ed il rimborso delle spese sostenute per i Coadiutori) gravano sullo Stato, ove non vi siano fondi disponibili, in base al principio di carattere generale desumibile dall'art. 42 comma 3.

Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono dirette ad assicurare la corretta gestione del bene (per conto di chi spetta), evitandone il suo depauperamento ed ottemperando così al disposto di cui all'art. 35 comma 5, teso a garantire la gestione, la custodia e la conservazione dei beni sequestrati al fine di incrementarne, se possibile, la redditività.

In tale ottica, rientrano in questa categoria le spese di manutenzione (es. oneri condominiali, interventi edilizi, sanatorie, ecc.), le spese necessarie per la tutela del bene (es. spese legali, di consulenza, dei tecnici, ecc.). Dette spese sono sostenute dall'Amm. Giud., eventualmente previa autorizzazione del G.D. qualora si tratti di atti di cui all'art. 40 comma 3.

Si evidenzia però un importante correttivo in tema di società/azienda, improntato ad un regime di c.d. doppio binario.

Lo ha chiarito la giurisprudenza, che, in fattispecie di Amm. Giud. nominato anche amministratore/legale rappresentante, afferma la sussistenza di un regime di “doppio binario”, in ragione del quale, in caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale,



mentre grava sull'Erario il compenso dell'Amm.Giud. nella sua veste propria, grava invece sulla società il compenso nella veste di amministratore della società stessa.

Si afferma perciò che “i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società debbano essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d'esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo, in quanto necessarie all'amministrazione”, statuendo il seguente principio di diritto: “in caso di revoca di misura di sicurezza patrimoniale di una società, le spese di gestione - compreso il compenso percepito dall'organo amministrativo societario - gravano sulla società e non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro” (Cass., Sez.II, n.8488/2019; cfr. anche Cass., Sez.V, n.24663/2018).

Giova inoltre ricordare che è stato mosso ad un G.D. addebito disciplinare (in vigore dell'art. 2-octies commi 1 e 2 L. n.575/1965, ma sostanzialmente analogo alla odierna normativa) “per aver autorizzato a porre a carico dell'Erario i compensi richiesti in favore di due amministratori (di cui uno anche liquidatore) e di un consulente fiscale delle società” oggetto di sequestro, “non rientrando tali oneri tra quelli per i quali è prevista l'anticipazione da parte dello Stato in caso di incapienza delle società trattandosi di figure (quelle di consulente e di amministratore unico) distinte ed autonome rispetto alla procedura ed alla amministrazione giudiziaria” (CSM, Sez. Disciplinare, sentenza n.84/2017, di assoluzione per errore scusabile nella interpretazione delle norme escludente l'elemento soggettivo della colpa).

Sulla stessa linea sono disciplinate le spese/compenso del Coadiutore.

Il Coadiutore, la cui posizione è regolamentata dall'art. 35 comma 4 CAM, è un soggetto (“tecnici” o “altri soggetti qualificati”, come recita la norma) che collabora in via diretta con l'Amm. Giud. giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria. Il suo compenso, nella regolazione normativa dell'art. 42 comma 3, è a carico dell'Amm.Giud. sotto forma di “spesa sostenuta” (con opportuna predeterminazione della spesa/compenso anteriormente alla nomina, onde evitare contestazioni successive, e con inserimento di tale “spesa” nel conto della gestione ai sensi dello stesso art. 42 comma 3). Ma laddove il Coadiutore “venga assunto dalla società in sequestro perde la qualifica di coadiutore dell'amministratore giudiziario -non essendo prevista dalla legge simile modalità operativa-, con conseguente imputazione delle spese per la sua remunerazione a carico della società stessa” (Cass., Sez.I, n.42718/2019, nella fattispecie si trattava di contratto di collaborazione intervenuto tra il Coadiutore e l'ente in sequestro, in costanza di procedura).

In linea generale, il Coadiutore svolge, sotto la responsabilità dell'Amm. Giud., tutte le attività la cui esecuzione si rende necessaria “a causa” del sequestro di prevenzione (attività che altrimenti non sarebbero state svolte dal titolare del bene, secondo un criterio



di normale diligenza). Da questa figura va distinta quella di altri collaboratori (a prescindere dalla loro caratura professionale) necessari o utili per la custodia, gestione e amministrazione del bene in sequestro, pur con incarico sottoposto ad autorizzazione del G.D. per doveroso coordinamento e direzione ex art. 35 comma 5, ma di cui il titolare del bene, se non vi fosse il sequestro, si sarebbe avvalso con libera scelta sul mercato. Ne è logica conseguenza che l'onere economico relativo all'attività del Coadiutore debba gravare sull'Erario (senza recupero dell'esborso in caso di revoca del sequestro) mentre l'onere economico relativo ad altri collaboratori debba gravare sulla gestione, cioè sull'attivo/reddittività derivante dal bene a cui afferiscono e, ove fosse anticipato dall'Erario, con diritto al recupero in caso di revoca del sequestro.

Queste coordinate interpretative servono a dirimere questioni insorgenti laddove, ad es., l'Amm. Giud. chieda al G.D. l'autorizzazione a nominare un "consulente contabile" per l'azienda (opportunamente con compenso predeterminato e solitamente orientato ai minimi professionali con ulteriore riduzione percentuale per incarichi di modesta entità): la veste non già di Coadiutore bensì di consulente aziendale comporta che il relativo compenso resti a carico dell'azienda stessa.

Assume dunque importanza dirimente la veste formale assegnata, fermo restando che il consulente aziendale non può essere artatamente travestito da Coadiutore. Semmai, si può palesare l'opportunità per la procedura che il "commercialista" venga nominato Coadiutore per gli adempimenti di tutti i beni sequestrati (società/aziende), in modo che il meccanismo dell'art. 42 comma 3 assorba eventuali incapacienze di risorse aziendali. Prefigurando che il Coadiutore possa essere un costo per la società per l'attività ordinaria di contabilità e per la procedura per le attività di assistenza all'Amm. Giud., questa distinzione dovrà tuttavia trovare una veste formale chiarificatrice, ad evitare equivoci in sede di imputazione e liquidazione dei compensi.

Si rimarca allora, che la nomina di nuovo amministratore/legale rappresentante ex art. 41 comma 6, come pure di tecnici/consulenti aziendali, richiedono attenzione e prudenza valutativa, poiché se già al primo approccio si palesa la incapacienza/insostenibilità dei costi, la naturale conseguente incapacità di "stare sul mercato" suggerirebbe di lasciare in carica il precedente amministratore/legale rappresentante e prospettare la liquidazione, sicché in tal caso l'attività di liquidazione svolta dall'Amm. Giud. (col relativo compenso) rientrerebbe nella sua funzione di pubblico ufficiale.

La particolare disciplina delineata dalla giurisprudenza quanto alle spese riguardanti la società/azienda trova conferma, nei presupposti concettuali che la sostengono, anche in punto di pagamento dei crediti prededucibili.

La giurisprudenza afferma infatti che "in tema di sequestro di prevenzione, nel caso di incapacienza del patrimonio dell'impresa sottoposta a sequestro rispetto alla soddisfazione



di crediti prededucibili ex art. 54, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, questi ultimi non possono essere soddisfatti dall'Erario" (Cass., Sez.V n.8441/2019).

In motivazione, la Corte ha evidenziato il diverso regime riservato dalla norma dell'art. 54 comma 2 CAM ai crediti prededucibili afferenti ad un'impresa caduta in sequestro, rispetto a quello previsto per i crediti maturati rispetto a beni in sequestro di diversa natura, condividendo la considerazione sistematica del giudice territoriale, secondo la quale la mancata soddisfazione dei primi può dar luogo alla messa in liquidazione dell'impresa o al suo fallimento, senza comportare interventi statuali di supporto. Segnatamente, la Corte ha condiviso l'interpretazione data dal Trib. Palermo che "ha valorizzato la congiunzione avversativa "tuttavia" con cui esordisce il terzo periodo del secondo comma dell'art. 54; in questo caso -secondo il Tribunale- l'esistenza di crediti - ancorché prededucibili- potrebbe comportare la messa in liquidazione o la dichiarazione di fallimento dell'impresa in sequestro, ma non già l'intervento dello Stato per pagarne i debiti" (...) "il termine "tuttavia" sancisce non solo una soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedentemente illustrata, ma segna anche, esplicitamente, una differenza tra il caso di crediti maturati rispetto a beni diversi da quelli concernenti un'impresa".

Non ci si sofferma qui sul tema problematico delle spese prededucibili e sul principio di "affidamento" dei terzi/creditori.

Interessa piuttosto rimarcare che la linea complessiva della giurisprudenza è rigorosa nel rimarcare la differenza tra il sistema di gestione dei beni aziendali rispetto a quello che concerne beni di natura diversa, nonché la coerenza del mancato coinvolgimento dello Stato nelle vicende economiche di mercato dell'impresa rispetto all'intero sistema delle misure di prevenzione.

Peraltro, si segnala l'opinione secondo la quale, almeno nel periodo di esercizio provvisorio ex art. 41 comma 1-quinquies (ove autorizzato), e quindi nelle more di definire la sorte dei rispettivi compendi aziendali, le spese necessarie ed utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, ivi comprese le società/aziende, soggiacciono al congegno normativo di cui all'art. 42 commi 1 e 2.

Un aggancio normativo è rinvenibile nell'art. 41 comma 3, ai sensi del quale "si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili".

Il rinvio generale all'art. 42 non pare poter escludere in via di principio e del tutto l'applicabilità dei commi 1 e 2, che ne costituiscono l'asse portante.

Pertanto, la riserva di compatibilità delle norme ("in quanto applicabili") può trovare una lettura combinata con l'interpretazione giurisprudenziale nel senso di ammetterne l'applicabilità in quel periodo intermedio nel quale ancora prevale la connotazione generale quale bene in sequestro e la stessa sorte dell'azienda è incerta; per modo che quell'indebito sostegno statale da scongiurare, evocato dalla giurisprudenza, non



sarebbe ancora considerabile come tale, finché l'azienda, con l'approvazione del programma di prosecuzione dell'attività, non sia stabilmente ripositionata sul mercato con una gestione a regime.

In questa chiave di lettura, si può anche prefigurare che l'anticipazione delle spese da parte dello Stato di cui al comma 2 possa essere recuperata coi proventi della gestione, secondo uno schema non previsto dalla norma, ma coerente con la logica del recupero stabilito nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o confisca.

Qualora, invece, si ritenga insormontabile l'argomento impeditivo della sovvenzione statale, seppure in via di mera anticipazione, può sostenersi l'applicabilità almeno dell'art. 42 comma 1, anche attingendo dalle risorse FUG laddove disponibili. Eventualità da praticare comunque con prudenza (ivi compresi possibili meccanismi di recupero), perché può sconfinare fra diverse "masse"/soggetti giuridici (società quale soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del proposto) e fermo restando di non pregiudicare l'assetto complessivo della procedura.

In conclusione, condividendo un orientamento diffuso, si ritiene, di regola, di non porre mai a carico dell'Erario spese che risultino finanziamenti di situazioni in disequilibrio economico ragionevolmente irreversibile, rispetto alle quali occorre rapidamente porre termine all'attività in modo da non aumentare l'esposizione debitoria dell'azienda.

Dovranno peraltro valutarsi le singole situazioni, potendo porsi a carico dell'Erario le spese necessarie in relazione ad attività giuridicamente dovute, come le spese legali o quelle per la liquidazione. Nei casi di difficile inquadramento si valuterà l'opportunità della spesa alla luce della probabilità ed all'entità dei vantaggi economici connessi all'esborso, ovvero di una momentanea carenza di liquidità; fermo restando che, in particolare nel regime di attività in esercizio non provvisorio, l'Erario mai potrà essere una sorta di investitore di sostegno o risorsa di scorta per sopperire alla incapacità dell'azienda di stare autonomamente sul mercato.

In particolare, si segnala l'orientamento secondo il quale qualora l'Amm. Giud. intenda chiedere l'anticipazione di somme a carico dell'Erario, dovrà offrire tutti gli elementi per consentire al G.D. di effettuare uno scrutinio più penetrante sull'atto da compiere. In tale caso l'istanza deve indicare con chiarezza i costi certi ed i benefici attesi (ovvero i maggiori costi risparmiati) grazie all'investimento del denaro dell'Erario, nonché l'impraticabilità di altre soluzioni, avuto riguardo anche agli strumenti finanziari previsti per le imprese in sequestro di prevenzione e alla possibilità di utilizzare altri fondi presenti nel compendio sequestrato comunque riconducibili al titolare dell'impresa ovvero da questi volontariamente messi a disposizione dell'amministrazione.

In tal senso, nella casistica si rinvencono anticipazioni a carico dell'Erario concesse, con diritto al recupero nei confronti degli aventi diritto alla restituzione del bene,



per spese necessarie, in regime di prosecuzione provvisoria dell'attività aziendale, alla regolarizzazione dell'attività, e da recuperarsi integralmente nel corso del primo anno di attività, secondo il piano industriale provvisorio ipotizzato. Analogamente in fattispecie di spesa necessaria per la prosecuzione nella locazione del terreno dove si svolgeva l'attività aziendale.

In altro caso analogo, e sempre sul presupposto di una concreta prospettiva di ripresa dell'attività, si è disposto che l'anticipazione a carico dell'Erario ex art. 42 CAM fosse annotata come tale nel bilancio della società (con avvertenza peraltro di restituire l'anticipazione non appena fosse entrata liquidità nelle casse societarie). Si è rilevato tuttavia che, qualora vi siano somme sequestrate volturate al FUG ed afferenti a conti personali del proposto, il G.D., prima di porre l'anticipazione a carico dell'Erario, dovrebbe autorizzare l'Amm. Giud. a richiederne al FUG la messa a disposizione, sulla base della considerazione che l'avente diritto alla eventuale restituzione del bene si gioverà, in caso di esito positivo, dei profitti ricavati e, in caso negativo, se ne accollerà le perdite (prospettando altresì, se il proposto è socio, che la spesa possa essere annotata in bilancio come finanziamento socio).

In altro caso, sono stati posti a carico dell'Erario i costi dei contributi dei dipendenti di un'impresa attinta da misura di prevenzione, peraltro non ablativa, sorti durante il primissimo periodo di gestione (30 giorni) allorquando erano in corso le attività di audit in merito alla sostenibilità dell'azienda e alla scelta se proseguire o meno (azienda per la quale gli amministratori giudiziari hanno poi presentato istanza di fallimento tramite il P.M.).

Si deve comunque ritenere che il ricorso alla anticipazione a carico dell'Erario costituisca una ipotesi residuale da praticare con cautela e sostanzialmente circoscritta alla fase della prosecuzione dell'attività in regime di esercizio provvisorio ovvero di sospensione in previsione concreta di utile ripresa dell'attività.

E' ovvio che non possono evidenziarsi casistiche esaustive e che ogni fattispecie non può essere generalizzata. Vale dunque la professionalità e l'accortezza dell'Amm. Giud. nell'esercizio dei poteri gestori e vale il potere di direzione del G.D. e del Tribunale, nel reciproco rapporto collaborativo.

Firenze, _15.6.2020_

Il Presidente di Sezione (dott. Raffaele d'Isa)

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA / **UDIENZA**
Firenze, 15/6/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giovanna Dolfi

